



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 18/10/2016

OGGETTO: Sentenza n. 910/2014 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. GUZZO Giovanni c/ Comune di Castelvetrano. Presa d'atto e riconoscimento debito fuori bilancio.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **diciotto** del mese di **ottobre** alle ore 12,30 in Castelvetrano nella Casa Comunale, il Commissario Straordinario dott. Francesco MESSINEO, nominato con D.P. n. 532/Gab del 22/03/2016, assistito dal Segretario Generale dott. Livio Elia MAGGIO, adotta la presente deliberazione con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, trasmessa in data 14/10/2016, di seguito integralmente trascritta:

“PREMESSO che con atto di citazione notificato al Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore il 27.05.2008, il sig. GUZZO Giovanni, ha chiesto alla Corte d'Appello di Palermo la rideterminazione giudiziale dell'indennità di occupazione temporanea e di espropriazione definitiva del terreno sito in Castelvetrano nella borgata di Marinella di Selinunte, c.da Latomie Pileri. distinto in catasto al f.m. n° 164 part. 190 (ex 124/b) sottoposto dall'A.C. ad espropriazione finalizzata alla realizzazione di un'area di parcheggio (All. 1);

CHE costituitosi ritualmente in giudizio il Comune ha contestato le richieste attoree chiedendone il rigetto (All. 2);

VISTA la Sentenza n° 910/2014, depositata in cancelleria il 20.05.2014 notificata al Comune in persona del Sindaco in data 7.11.2014 con la quale, in accoglimento delle difese dell'ente, la Corte d'Appello ha rigettato le richieste dell'attore e ordinato al Comune di depositare presso la Cassa DD.PP. la somma di € 154.700,00, detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo, oltre interessi nella misura di legge a decorrere dal giorno dell'emissione del decreto di esproprio, nonché (a titolo di Indennità di Occupazione) interessi in eguale misura dalla data di materiale occupazione fino al decreto di esproprio, ponendo in capo all'attore metà delle spese di lite, determinate in € 4.200,00 e per intero quelle di C.T.U, pari a € 4.183,00 (All. 3), già pagate dal Comune con Provvedimento Dirigenziale n° 547 del 12.12.2012 (All. 4);

VISTO la tabella contenente il conteggio aggiornato delle somme dovute in esito alla Sentenza n° 910/2014 a firma dell'avv. Daniela Grimaudo (All. 5);

RILEVATO che, pertanto, le somme dovute ex Sentenza n° 910/2014 sono le seguenti:

<i>Indennità di Esproprio</i>	<i>€ 154.700,00</i>
<i>Indennità di Occupazione</i>	<i>€ 44.216,65</i>
<i>Interessi su Indennità Esproprio dal 7.07.2000 al 30.06.2016</i>	<i>€ 55.435,17</i>
<i>Interessi su Indennità Occupazione dal 20.05.2014 (dep.sent.) al 30.06.2016</i>	<i>€ 537,75</i>
<u>TOTALE 1)</u>	<u>€ 254.889,57</u>

CONSIDERATO che la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente a sentenza esecutiva per cui non è stata impegnata alcuna somma e, pertanto, è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267 e che la stessa può trovare copertura al codice missione 1 - programma 11 – titolo 1 – macroaggregato 110 del bilancio 2016;

CONSIDERATO, inoltre, che nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera 2/2005 del 23.02.2005);

CHE la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all' esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziari (cfr. Corte dei Conti – sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

CHE, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art.194 (sic, Cass. Civ. Sez. 1, 16/06/2000, n.8223);

CHE nel caso in esame non è stato presentato ricorso in Cassazione avverso la Sentenza atteso che il Comune è risultato vincitore;

CHE per la somma suddetta non è mai stato effettuato alcun deposito presso la Cassa DD. PP., come risulta dalle note prot. n° 4134/OO.PP. del 10.11.2008 (All. 6) e prot. gen. n° 4573 del 26.12.2009 (All. 7) a firma del Dirigente ing. Giuseppe Taddeo e dalla successiva prot. n° 15/5 Uffici Tecnici del 15.01.2015 (All. 8) a firma della dott.ssa Margherita Giambalvo;

RILEVATO che il Sg. GUZZO Giovanni è anche debitore verso il Comune di Castelvetro delle somme dovute per spese legali ex Sentenza n° 101/2000 Tribunale di Marsala, per l'ammontare di € 2.995,70 (All. 9);

RILEVATO che nella tabella aggiornata delle somme dovute sopra indicata (All. 5) si evidenzia che le somme dovute dal sig. GUZZO Giovanni al Comune ammontano ad € 13.389,79 così suddivise:

<i>Compenso CTU Sent. 910/2014</i>	€	4.183,88
<i>Interessi su Compenso CTU dal 30/05/14 al 30/06/16</i>	€	50,88
<i>Spese Legali Sent. 910/2014 con accessori</i>	€	5.981,96
<i>Interessi Spese Legali Sent. 910/2014 dal 20/05/14 al 30/06/16</i>	€	72,76
<i>Spese Legali Sent. 101/2000 Trib. Marsala</i>	€	2.022,49
<i>Interessi Spese Legali Sent. 101/2000 dal 11/02/00 al 30/06/16</i>	€	745,10
<i>Spese successive Sent. 101/2000</i>	€	80,34
<i>Interessi Spese success. Sent 101/2000 dal 22/11/00 al 30/06/16</i>	€	28,02
<i>Spese di Registrazione Sent. 101/2000</i>	€	164,24
<i>Interessi Spese Registr. Sent 101/2000 dal 15/03/00 al 30/06/16</i>	€	60,12
<u>TOTALE 2)</u>	€	<u>13.389,79</u>

RILEVATO che è possibile detrarre le somme dovute al Comune giusta Sentenza n° 101/2000 Tribunale di Marsala, pari ad € 13.389,79, da quelle che il COMUNE deve corrispondere al Sig. GUZZO giusta Sent. n° 910/2014 Corte d'Appello di Palermo, pari ad € 254.889,57;

CHE, pertanto, la somma da corrispondere al Sig. GUZZO Giovanni ammonta ad € 241.499,78 [TOTALE 1) - TOTALE 2)];

RILEVATO altresì che le spese di registrazione della Sentenza n° 910/2014 Corte d'Appello dovranno essere decurtate, non appena l'atto sarà tassato, da quelle da liquidare;

PRESO ATTO che il sig. **GUZZO Giovanni** è nelle more deceduto e che pertanto è necessario procedere in favore dei suoi eredi;

VISTA la nota/pec dell'avv. Grimaudo prot. n° 395/leg/G del 6.07.2015 (**All. 10**), con la quale si chiede formalmente all'avv. Nicola Scandaliato, procuratore ad litem del Sig. **GUZZO**, di fornire la documentazione necessaria ad individuare gli eredi del sig. Guzzo aventi diritto alle somme portate nella sentenza n° 910/2014;

VISTO il certificato di stato di famiglia del sig. **GUZZO GIOVANNI** del 7.09.2015 (**All. 11**);

VISTO l'atto di rinuncia all'eredità a firma del sig. **GUZZO FRANCESCO** in data 26.11.2011, registrato il 6.12.2011 al n° 740 (**All. 12**);

VISTA la nota/pec dell'avv. Nicola Scandaliato del 9.10.2015, con la quale si inviano Dichiarazioni Sostitutive di Atto di Notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR 28.12.2000 n° 445 dei signori **ALPINO GIOVANNA**, moglie del deceduto Guzzo Giovanni, e **GUZZO FRANCESCO**, figlio del medesimo, corredate dei relativi documenti di riconoscimento (**All. 13**);

RILEVATO che sulla base della documentazione di cui sopra e dell'art. 522 c.c., secondo cui "nelle successioni legittime la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante", la sig.ra **ALPINO GIOVANNA** nata a omissis il omissis risulta erede unica del deceduto **GUZZO GIOVANNI**;

CHE pertanto è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento dell'intera somma di cui sopra, pari ad € **254.889,57** in favore della sig.ra **ALPINO GIOVANNA**, quale erede unica di **GUZZO GIOVANNI**, provvedendo a decurtarla in fase di liquidazione di quella dovuta al Comune;

VISTO lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente art. 239 c. 1 lett. b) punto 6 1° periodo del TUEL;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3 del D.L. n° 174/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile;

VISTO l'art. 194 comma 1 lettera a) del D.lgs 18.08.2000 n° 267 e il vigente regolamento di contabilità e la documentazione in atti;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;

Per quanto sopra premesso,

PROPONE

al Commissario Straordinario

1) *PRENDERE ATTO* della Sentenza n° 910/2014 Corte d'Appello di Palermo, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 7.11.2014, con la quale sono state rigettate le richieste dell'attore e si ordina al Comune di depositare presso la Cassa DD.PP. la somma di € 154.700.00. detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo, oltre interessi nella misura di legge a decorrere dal giorno dell'emissione del decreto di esproprio, nonché interessi in eguale misura dalla data di materiale occupazione fino al decreto di esproprio, ponendo in capo all'attore metà delle spese di lite, determinate in € 4.200,00 e quelle di C.T.U.;

2) *RICONOSCERE*, come riconosce, che la somma totale di € **254.889,57** indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 910/2014 della Corte d'Appello di Palermo, è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera d) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267, da corrispondere alla Sig.ra **ALPINO GIOVANNA** nata a omissis il omissis, quale erede unica di **GUZZO GIOVANNI**;

3) *DARE ATTO* che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € **254.889,57** cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice missione 1 - programma 11 – titolo 1 – microaggregato 110 del bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L.gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio;

4) *DARE ATTO* che dalla somma riconosciuta di € 254.889,57 dovrà essere detratta in fase di liquidazione quella di € 13.389,79 oltre alle spese di registrazione della Sentenza n° 910/2014, non ancora determinate dalla competente Agenzia delle Entrate;

5) *DEFINIRE* l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale;

- 6) *DARE MANDATO al Dirigente del Settore Servizi Tecnici di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore della Sig.ra ALPINO GIOVANNA;*
- 7) *DARE MANDATO al Dirigente del Settore Affari Generali di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione, riguardante le somme da trattenere in compensazione;*
- 8) *TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla competente procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.*"
-

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa e contabile;

Visto il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori;

Osserva che la proposta di deliberazione che precede è condivisibile e può essere accolta. Ed invero:

-- Il debito per sorte capitale di €. 154.700,00 (euro centocinquantaquattromilasettecento/00) dovuti a titolo di indennità di espropriazione è certo ed indiscutibile perché derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo, n. 910/2014 del 19-3/29-5/2014, passata in giudicato;

-- Il criterio di calcolo delle somme complessivamente dovute per sorte capitale, indennità di occupazione temporanea ed interessi legali dal decreto di espropriazione al saldo, appare conforme alle statuizioni della sentenza, mentre i relativi conteggi aritmetici di dettaglio, effettuati dal legale del Comune Avv. Daniela Grimaudo sono convalidati dalle attestazioni di regolarità dei responsabili dei relativi servizi e dei Revisori dei Conti;

-- Che Alpino Giovanna, coniuge superstite del proprietario espropriato Guzzo Giovanni ha dichiarato sotto la propria responsabilità di non essere a conoscenza di alcun testamento redatto dal proprio marito;

-- Che Guzzo Francesco, figlio del defunto Guzzo Giovanni ha parimenti dichiarato di non essere a conoscenza di alcun testamento redatto dal padre ed inoltre di essere l'unico figlio del Guzzo Giovanni e di non avere a sua volta figli;

-- Che Guzzo Francesco ha dichiarato di rinunciare puramente e semplicemente alla eredità relitta dal padre, con conseguente effetto di accrescimento della propria quota a quella spettante al coniuge superstite coerede;

-- Che pertanto Alpino Giovanna, coniuge superstite ed erede unica ha diritto di percepire la totalità delle somme dovute dal Comune di Castelvetrano, defunto al Guzzo Giovanni per indennità di espropriazione ed accessori, detratto quanto dovuto dallo stesso (e quindi dall'erede) al Comune per spese legali poste a suo carico per effetto di soccombenza.

In aggiunta a quanto sopra va per completezza evidenziato che la qualificazione delle somme dovute quale debito fuori bilancio, atto in se dovuto per effetto del giudicato, consegue alla mancata inclusione nel bilancio dell'Ente del debito per indennità di espropriazione nella misura stabilita dalla Commissione Provinciale Espropriazioni di Trapani con provvedimento del 15/04/2008 e dal conseguente mancato deposito della somma stessa alla Cassa Depositi e Prestiti.

Tali misure, inclusione in bilancio e deposito, risultano sollecitate con note 10/11/2008 e 20/01/2009 a firma del Responsabile del Settore Tecnico Ing. Taddeo in atti (v. all. 6 e 7) e se attuate, avrebbero consentito di ridurre la somma dovuta a titolo di interessi sulla indennità di espropriazione.

Essendo comunque ineludibile l'obbligo di pagamento delle somme dovute e quindi di riconoscimento del relativo debito fuori bilancio.

Per le esposte considerazioni

DELIBERA

1) **PRENDERE ATTO** della Sentenza n° 910/2014 Corte d'Appello di Palermo, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 7.11.2014, con la quale sono state rigettate le richieste dell'attore e si ordina al Comune di depositare presso la Cassa DD.PP. la somma di € 154.700.00. detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo, oltre interessi nella misura di legge a decorrere dal giorno dell'emissione del decreto di esproprio, nonché interessi in eguale misura dalla data di materiale occupazione fino al decreto di esproprio, ponendo in capo all'attore metà delle spese di lite, determinate in € 4.200,00 e quelle di C.T.U.;

- 2) RICONOSCERE, come riconosce, che la somma totale di **€254.889,57** indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 910/2014 della Corte d'Appello di Palermo, è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera d) del D. L.gvo 18.08.2000 n° 267, da corrispondere alla Sig.ra ALPINO GIOVANNA nata a omissis il omissis, quale erede unica di GUZZO GIOVANNI;
- 3) PRENDERE ATTO che dall'adozione della presente deliberazione sorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad **€ 254.889,57** cui può farsi fronte con le disponibilità allocate al codice missione 1 - programma 11 – titolo 1 – mcroaggregato 110 del bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume prenotazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L.gvo n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio;
- 4) PRENDERE ATTO che dalla somma riconosciuta di € 254.889,57 dovrà essere detratta in fase di liquidazione quella di € 13.389,79 oltre alle spese di registrazione della Sentenza n° 910/2014, non ancora determinate dalla competente Agenzia delle Entrate;
- 5) DEFINIRE l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale;
- 6) DARE MANDATO al Dirigente del Settore Servizi Tecnici di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione in favore della Sig.ra ALPINO GIOVANNA;
- 7) DARE MANDATO al Dirigente del Settore Affari Generali di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione, riguardante le somme da trattenere in compensazione;
- 8) TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla competente procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n° 289/2002.
- 9) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

Lì, 18/10/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

f.to Enrico Caruso

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

Il Commissario Straordinario
f.to dott. Francesco Messineo

Il Segretario Generale
f.to dott. Livio Elia Maggio

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91

Castelvetrano, 18/10/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Livio Elia Maggio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

dal _____ al _____

Castelvetrano, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

UFFICIO:
LEGALI E CONTENZIOSO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)**

OGGETTO: Sentenza n. §10/2014 emessa dalla
Corte d'Appello di Palermo, Guzzo Giovanni, C /
Comune di Castelvetroano. Presa d'atto e
riconoscimento debito fuori bilancio.

Esaminata ed approvata dal
Comitato di Amministrazione
del 19/01/2016
con delibera n. 39

Dichiaro immutabile esecutivi ai sensi
dell'art. 12 co. 2° della L.R. 44/91

NO
 SI



N. RESPONSABILE P.O. STAFF SINDACO
(Giovanni Di Majo)

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica ed il
conformità alla regolarità e alla completezza dell'azione
amministrativa, esprime parere

Il Dirigente del IV Settore
Data: 13/10/2015
Il RESPONSABILE
Il SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Angelo Maria Scudato)

II RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile
e la copertura finanziaria

LA COPERTURA FINANZIARIA
Il DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Data: 13/10/2015
Il SOGGERTO
E GESTIONE DELLE RISORSE
(Dott. Andrea Antonino DI CONJO)

IMPL. AZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CONDA PRESENTE
PROPOSTA € 254.815,7

AL CAP. 3070 IPR 1119

Data: 10/01/2016
Il RESPONSABILE

IL SINDACO

PREMESSO che con atto di citazione notificato al Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco pro tempore il 27.05.2005, il sig. GUZZO Giovanni, ha chiesto alla Corte d'Appello di Palermo la rideterminazione giudiziale dell'indennità di occupazione temporanea e di espropriazione definitiva del terreno sito in Castelvetro nella borgata di Marnella di Selinunte, e da Latanie P. Leni, distinto in catasto al f.m. n° 164 part. 190 (ex 124/b), sottoposto dal I.A.C. ad espropriazione finalizzata alla realizzazione di un'area di parcheggio (Al. 1);

CHE costituenti eventualmente in giudizio il Comune ha contestato le richieste attore chiedendone il rigetto (Al. 2);

VISTA la Sentenza n° 910/2014, depositata in cancelleria il 20.05.2014 notificata al Comune in persona del Sindaco in data 7.11.2014 con la quale, in accoglimento delle difese dell'ente, la Corte d'Appello ha rigettato le richieste dell'attore e ordinato al Comune di depositare presso la Cassa DD.PP. la somma di € 154.700,00, estratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo, oltre interessi nella misura di legge a decorrere dal giorno dell'emissione del decreto di esproprio, nonché (a titolo di Indennità di Occupazione) interessi in eguale misura dalla data di materiale occupazione fino al decreto di esproprio, ponendo in capo all'attore metà delle spese di lite, determinate in € 4.200,00 e per intero quelle di C.T.U. pari a € 4.182,00 (Al. 3), già pagate dal Comune con Provvedimento Duzgenziale n° 547 del 12.12.2012 (Al. 4);

VISTO la tabella contenente il conteggio aggiornato delle somme dovute in esito alla Sentenza n° 910/2014 a firma dell'Avv. Daniela Grimalda (Al. 5),

RILEVATO che, pertanto, le somme dovute ex Sentenza n° 910/2014 sono le seguenti:

Indennità di Esproprio	€	154.700,00
Indennità di Occupazione	€	44.216,65
Interessi su Indennità Esproprio da 7.09.2009 al 30.06.2016	€	55.435,07
Interessi su Indennità Occupazione dal 20.05.2014 (dep. sen.) al 30.06.2016	€	537,75
TOTALE L)	€	254.889,57

CONSIDERATO che, la spesa necessaria al pagamento di quanto sopra costituisce debito fuori bilancio in quanto conseguente a sentenza esecutiva per cui non è stata imputata alcuna somma e, pertanto, è necessario che venga riconosciuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. L. n° 18.08.2003 n° 267 e che la stessa può trovare copertura al codice missione 1 - programma 11 - titolo 1 - macroaggregato 110 del bilancio 2016;

CONSIDERATO, inoltre, che nel caso di sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale e, per lo stesso, al Commissario Straordinario, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una pura funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (cfr. Corte Sicilia - Sez. riunita in sede consultiva - delibera 2/2005 del 23.02.2005);

CHIE: la natura della deliberazione consiliare in argomento non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità a fine di adattare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziari (cfr. Corte dei Conti - sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

CHIE, peraltro, il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquisizione alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'imputazione (cfr. Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012), anche in ragione del fatto che attraverso il riconoscimento debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico ed non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dal citato art 194 (sic, Cass. Civ. Sez. I, 16/06/2000, n.8223);

CHIE nel caso in esame non è stato presentato ricorso in Cassazione avverso la Sentenza atteso che il Comune è risultato vincitore;

CHIE per la somma suddetta non è mai stata effettuato alcun deposito presso la Cassa DD. PP., come risulta dalle note prot. n° 4134/00.PP. del 10.11.2008 (All. 6) e prot. gen. n° 4571 del 26.12.2009 (All. 7) a firma del Dirigente Ing. Giuseppe Taddeo e dalla successiva prot. n° 1545 Uffici Tecnici del 15.01.2015 (All. 8) a firma della dott.ssa Margherita Grambaio;

RILEVATO che il Sg. GUZZO Giovanni è anche debitore verso il Comune di Castelvetrano delle somme dovute per spese legali ex Sentenza n° 101/2000 Tribunale di Marsala, per l'ammontare di € 3.995,79 (All. 9);

RILEVATO che nella tabella aggiornata delle somme dovute sopra indicata (All. 5) si evidenzia che le somme dovute dal sig. GUZZO Giovanni al Comune ammontano ad € 13.389,79 così suddivise:

Compensio CTU Sent. 910/2014	€	4.183,88
Interessi su Compensio CTU dal 30/05/14 al 30/06/16	€	50,88
Spese Legali Sent. 910/2014 con accessori	€	5.981,96
Interessi Spese Legali Sent. 910/2014 dal 26/05/14 al 30/06/16	€	72,76
Spese Legali Sent. 101/2000 Trib. Marsala	€	2.022,49
Interessi Spese Legali Sent. 101/2000 dal 11/02/00 al 30/06/16	€	745,40
Spese successive Sent. 101/2000	€	80,34
Interessi Spese success. Sent. 101/2000 dal 22/11/00 al 30/06/16	€	28,02
Spese di Registrazione Sent. 101/2000	€	164,24
Interessi Spese Registr. Sent. 101/2000 dal 18/03/00 al 30/06/16	€	60,12
TOTALE 2)	€	13.389,79

RILEVATO che è possibile demandare le somme dovute al Comune giusta Sentenza n° 101/2000

Tribunale di Marsala, pari ad € 254.889,57, da quelle che il COMUNE deve corrispondere al Sig. GUZZO giusta Sent. n° 910/2014 Corte d'Appello di Palermo, pari ad € 254.889,57;

CHÉ, pertanto, la somma da corrispondere al Sig. GUZZO Giovanni, ammonta ad € 241.499,78 (TOTALE 1) - (TOTALE 2));

RILEVATO altresì che le spese di registrazione della Sentenza n° 910/2014 Corte d'Appello dovranno essere decurtate, non appena l'atto sarà tassato, da quelle da liquidare;

PRESO ATTO che il sig. GUZZO Giovanni, è nelle more deceduto e che pertanto è necessario procedere in favore dei suoi eredi;

VISTA la nota/pec dell'Avv. Grimauda prof. n° 395/leg/G del 6.07.2015 (All. 10), con la quale si chiede formalmente all'avv. Nicola Scudalino, procuratore ad litem del Sig. GUZZO, di fornire la documentazione necessaria ad individuare gli eredi del sig. Guzzo aventi diritto alle somme portate nella sentenza n° 910/2014;

VISTO il certificato di stato di famiglia del sig. GUZZO GIOVANNI del 7.09.2015 (All. 11);

VISTO l'atto di rinuncia all'eredità a firma del sig. GUZZO FRANCESCO in data 26.11.2011, registrato il 6.12.2011 al n° 740 (All. 12);

VISTA la nota/pec dell'avv. Nicola Scudalino del 9.10.2015, con la quale si inviano Dichiarazioni Sostitutive di Atto di Noleggi ai sensi dell'art. 47 DPR 28.12.2000 n° 445 dei signori ALPINO GIOVANNA, moglie del deceduto Guzzo Giovanni, e GUZZO FRANCESCO, figlio del medesimo, corredate dei relativi documenti di riconoscimento (All. 13);

RILEVATO che sulla base della documentazione di cui sopra e dell'art. 522 c.c., secondo cui *"nelle successioni legittime la parte di cui si rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunciante"*, la sig.a ALPINO GIOVANNA nata a [redacted] risulta erede unica del deceduto GUZZO GIOVANNI;

CHÉ pertanto è necessario adottare il presente provvedimento di riconoscimento dell'intera somma di cui sopra, pari ad € 254.889,57 in favore della sig.a ALPINO GIOVANNA, quale erede unica di GUZZO GIOVANNI, provvedendo a decurtarla in fase di liquidazione di quella dovuta al Comune;

VISTO lo Statuto dell'Ente e il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'allegato parere [redacted] dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi del vigente art. 239 c. 1 lett. b) punto 6 1° periodo del TUEL;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 5 del D.L. n° 174/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile;

VISTO l'art. 194 comma 1 lettera a) del D.lgs 18.08.2000 n° 267 e il vigente regolamento di contabilità e la documentazione in atti;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;

Per quanto sopra premesso,

PROPONE

al **Commissario Straordinario**

1) **PRENDERE ATTO** della Sentenza n° 910/2014 Corte d'Appello di Palermo, notificata al Comune in persona del Sindaco in data 7.11.2014, con la quale sono state rigettate le richieste dell'attore e si ordina al Comune di depositare presso la Cassa DD.PP. la somma di € 154.700,00, detratta quanto eventualmente già versato allo stesso titolo, oltre interessi nella misura di legge a decorrere dal giorno dell'emissione del decreto di esproprio, nonché interessi in eguale misura dalla data di materiale occupazione fino al decreto di esproprio, ponendo in capo all'attore metà delle spese di lite, determinate in € 4.200,00 e quelle di C.I.U.;

2) **RICONOSCERE**, come riconosce, che la somma totale di € 254.889,57 indicata in premessa e dovuta in esecuzione della Sentenza n° 910/2014 della Corte d'Appello di Palermo, è ascrivibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1 lettera d) del D. L. n° 18.08.2000 n° 267, da corrispondere alla Sig.a **ALPINO GIOVANNA** nata a ~~1944~~ il ~~12/05/1944~~, quale erede unica di **GIZZO GIOVANNI**;

3) **DARE ATTO** che dall'adozione della presente deliberazione scorge a carico del bilancio dell'Ente un onere finanziario pari ad € 254.889,57 cui può farsi fronte con le disponibilità addeite al codice missione I - programma 11 - titolo 1 - macroaggregato 110 del ~~redigendo~~ bilancio 2016, che offre la necessaria disponibilità e sul quale si assume preordinazione di impegno di spesa di pari importo, dando atto che, ai sensi del D. L. n° 126/2014, l'obbligazione è esigibile nel corrente esercizio;

4) **DARE ATTO** che dalla somma riconosciuta di € 254.889,57 dovrà essere detratta in fase di liquidazione quella di € 10.389,79 oltre alle spese di registrazione della Sentenza n° 910/2014, non ancora determinate dalla competente Agenzia delle Entrate;

5) **DEFINIRE** l'impegno e la relativa imputazione con apposito provvedimento dirigenziale;

6) **DARE MANDATO** al Dirigente del Settore Servizi Tecnici di compiere ogni conseguente atto di gestione derivante dal riconoscimento del debito in questione in favore della Sig.a **ALPINO GIOVANNA**;

7) **DARE MANDATO** al Dirigente del Settore Affari Generali di compiere ogni conseguente atto di gestione discendente dal riconoscimento del debito in questione, riguardante le somme da trattenere in compensazione;

8) **DARE ATTO** che la presente prenotazione di impegno rientra nelle fattispecie previste dall'art. 163 del D. L. n. 118 del 08/08/2000 n. 367: necessaria ad evitare danni certi e gravi per l'Ente;

delega *aperta*

9) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla competente procura della Corte dei Conti in conformità al disposto dell'art. 23 c. 5 della legge n. 289/2002.



COMUNE DI CASTELVETRO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

44100

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 73/2016 del 13/10/2016 Prot. 84

Al Segretario Comunale
Dr. Livio Elis Maggio
SEDE

PARERE sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario
(con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale).

Proposta di delibera da Settore Ufficio Legale e Contenzioso

Oggetto: Sentenza n.910/2014 emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, Giusto
Giovanni c/ Comune di Castelvetro. Presa d'atto e rimborsamento debito fuori
bilancio.

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati ;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2003);

Visto il Regolamento di Contabilità- art. 38 ;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente
del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse;

Preso atto che la notizia e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e
negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo così come della
sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e del Responsabile di
Maggioranza e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopra citati


IL COLLEGIO DEI REVISORI

Esprime parere favorevole e di prenotare la somma pari ad euro 254.860,57 al Bilancio di Previsione 2016.


Con invito a che il provvedimento, ad avvenuta esecuzione, venga trasmesso alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi delle normative di cui all'art. 23 comma 5 della legge 27/12/2002 n. 305.

IL COLLEGIO DEI REVISORI


Mag. Maria Natasì (Presidente)



Dr. Angela Natasì (Componente)



Dr. Giacomo Elia (Componente)



STUDIO LEGAL
socio Nicola Scandolato
Via Sardegna, 15
91025 CASTELVETRANO
Tel. e fax 0924/507577

ALL. 1

Opera Pastore

CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Atto di citazione

GIEZZO GIOVANNI nato a [redacted] il [redacted] (C.F. [redacted]), in residence, coltivazione coltivato in Palermo, via Vincenzo Di Marco, 41, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Battista Scalia, rappresentato e difeso dall'Nicola Scandolato in forza di mandato apposto in capo al presente atto

09/10/2004
20/10/2004
21/10/2004
22/10/2004
23/10/2004
24/10/2004
25/10/2004
26/10/2004
27/10/2004

C I T A

COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la Casa Comunale di Castelvetro

A COMPARERE

avanti la Corte di Appello di Palermo, Sezione e C.I. designandi, all'udienza del 20 ottobre 2004, ore 09,00, nei locali di Sua ordinaria sede, sit. in Palermo, Palazzo di Giustizia, Piazza V.E. Orlando, con invito a costituirsi 20 giorni prima dell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designando, ai sensi dell'art. 168 c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implicherà le decadenze di cui all'art. 169 c.p.c. e che non costituendosi si procederà in Sua dichiarazione contumacia per aver sentito accogliere le istanze domandate e le quali si promettono

IN FATTO

Per realizzare la deviazione e parcheggio di area nel centro urbano antico di Marvella di Salsano, Frazione di Castelvetro, giusta progetto approvato con deliberazione di G.M. n. 1454 del 27.12.1994 (doc. 1).

dichiarativo di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, il Comune di Castelvetrano, con decreto sindacale n° 54 del 15.6.1995 (doc. 2), ha disposto l'occupazione temporanea ed d'urgenza dell'appezzamento di terreno, sito nella locale borgata di Marionella di Selinunte, C.da Latomie Pireti, distante in catasto al foglio di mappa 164, part. 190 (ex 124/b) estesa mq. 1820, confinante a nord con la Pubblica via dei Turchi, ad est con proprietà Guzzo Francesco (ex Traci Maria), a sud con i r. oblii Lombardo-Anatra e Silvano-Caradonna, giust. atto di compravendita in Dat. Vincenzo Lombardo, Natoio in Gibellina, Rep. n. 5797, Racc. 2487 (doc. 3) autorizzando i Tecnici comunali a procedere alla redazione del stato di consistenza e di immissione in possesso dei fondi oggetto del citato provvedimento sindacale.

Pertanto, il successivo 10/07/1995, la convenuta P.A. ha effettuato le operazioni di immissione in possesso di mq. 1.820 del terreno edificabile (zona "A"), sopra meglio descritto, ed iniziato le lavorazioni per la realizzazione dell'opera pubblica, già approvata con deliberazione di Giunta Municipale n° 1454 del 27.12.1994, dichiarativa della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, con termine successivamente fissato in anni cinque, giusta ordinanza sindacale n° 54 del 15.6.1995 (doc. 2).

Così, con successiva Ordinanza Sindacale n° 182 del 28.7.1997, è stata offerta al signor Guzzo Giovanni una indennità provvisoria di occupazione ed espropriazione, determinata nella misura di veritate lire 56.900.025, più ad C. 39.386,83 (doc. 4).

Entro il termine finale di occupazione legittima il Comune di Castelvetrano ha emanato il decreto definitivo di occupazione ed espropriazione, rinviando ad proseguire la determinazione dell'indennità definitiva da corrispondere.

all'esproprio.

Inferi, con ordinanza n° 158 del 7.7.2000, emanata il successivo 7.9.2000, il Sindaco del convenuto Comune ha emesso il provvedimento ablativo, pronunciando l'espropriazione e la definitiva occupazione, in favore del Comune di Castrovetrore, delle aree interessate alla realizzazione opera pubblica ed appartenenti a Guzzo Giovanni quanto a mq. 1.020, meglio individuati in Catasto alla fruizione particella n° 190 del foglio di mappa n° 104 (doc. 5).

In attesa della definitiva determinazione delle offerte indennità provvisorie, (anch'esse mai depositate) Guzzo Giovanni, con missive del 18.5.2004, prot. n. 17311 e del 23.9.2005, prot. n. 38855, ha più volte vanamente sollecitato la definizione della questione, rimessa dall'avversa Amministrazione alla composizione dell'adunata Commissione Provinciale Espropri (appreso denominata C.P.E.), ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della L. n. 520/2001 (ex artt. 15 e 16 L. n. 865/1974), con espresso invito all'espropriato ad attendere la determinazione dell'indennità definitiva conmutata allo stessoamento ed alla perdita del bene immobile (doc. 6).

Con missiva prot. n. 21253 del 3.5.2008, consegnata *brevis manu*, l'Amministrazione comunale, nel trasmettere relazione di stima definitiva alla Commissione Provinciale Espropri, nella seduta del 15.4.2008, ha invitato il proprietario a produrre la documentazione necessaria al pagamento delle somme (doc. 7).

In occasione del suddetto incontro, l'Ufficio, su esplicita richiesta del Guzzo, ha comunicato, ancorché informalmente, che da un calcolo forfetario, le somme da corrispondere ammontano ad €. 50.000,00 salvo migliore conteggio, ritenendo che sull'importo, già liquidato dalla C.P.E., di €.

192.926,00 (€ 106,00 x 1.820 mq) deve applicarsi una ulteriore riduzione del 40%.

La determinazione assunta dalla P.A. espropriante, limitatasi ad offrire una indennità provvisoria palesemente irrisoria, incongrua e non rispondente ai parametri di legge, non ha in alcun modo tenuto conto della circostanza che l'area, trasformata, con destinazione edificatoria (A - centro antico), era soggetta ad una utilizzazione altamente apprezzabile dal mercato in ragione della sua ubicazione, limitrofa alla zona archeologica di Marinella di Salinone e risaccente nel centro della nota Borgata marinara (dichiarata con D.A. città d'arte turistico balneare) e, pertanto, del insie pregiudizio economico sofferto dal proprietario per la perdita del godimento del bene in questione, certamente non addebitabile sulla scorta dei valori attribuiti dall'Ente.

Le aree oggetto di occupazione ed espropriazione, in passato cedute dal Comune in affitto ad operatori economici del settore turistico - ricettivo, a tutti gli effetti rientrano in zona di particolare pregio e quasi integralmente edificate ed adibite alle suddette attività. Dette aree sono poste nel centro urbano di Marinella di Salinone (zona "A"), con un valore di mercato non inferiore ad € 212,00 (euro duecentododici/00) al mq, siccome, peraltro, accertato nella sentenza del 15/4/2008 dalla stessa C.P.E., in quale, tuttavia, ha illegittimamente operato la dimezzazione di cui agli artt. 5 bis, D.L. 333/92, convertito in Legge n. 359/92, e 37, L. 28/2/2001 (€ 212,00 mq : 2 = € 106,00 mq).

La C.P.E., infatti, nel determinare la misura della indennità definitiva di esproprio del citato bene, ha mediato la somma tra il valore venale ed il reddito economico di detto immobile, rivalutato e decuplicato ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 e ss. del D.Lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, rimettendo alla

1981/1982
1983/1984
1984/1985
1985/1986
1986/1987
1987/1988
1988/1989
1989/1990
1990/1991
1991/1992
1992/1993
1993/1994
1994/1995
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025

diversionalità della P.A. espropriando la scelta in ordine alla decurtazione, dal valore così ottenuto, della misura percentuale del 40%, siccome prevista dalle norme in commento (dichiarate incostituzionali), nonché ai pagamenti degli accessori di legge al soddisfo.

Nel determinare, ai fini del computo, il valore venale dell'area *de qua*, la C.P.E. ha mutato l'art. 37 della L. 337/2001, pervenendo alla individuazione del prezzo medio unitario presuntivamente applicabile alla suddetta area edificabile per ogni nuovo cubo di costruzione su di essa realizzabile. Sul valore così istruito, determinato nella misura di € 243,00 al mq. ha, poi, operato gli abbuoni e le leggi all'applicazione dei coefficienti per classe demografica (0,12), per ubicazione (1,03), per mercato edilizio della zona (0,80), per caratteristiche proprie del terreno (1,00), nonché per estensione dell' stesso. Dedotti gli oneri derivanti dall'applicazione dei superiori coefficienti devalutativi, la C.P.E. ha, quindi, provveduto ad operare ripetutamente la suddetta dimidiazione con il reddito dominiale dell'area in questione, rivalutato e decuplicato, così pervenendo alla determinazione del complessivo valore medio di € 105,00 per ogni mq. di area espropriata.

Orbene, l'impiego, da parte della C.P.E., del criterio di stima di cui alle norme in commento (art. 5 bis, D.L. 333/92, convertito in Legge n. 359/92, e art. 37, L. 337/2001), non può più essere condiviso, poiché censurato dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale, la quale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale delle predette disposizioni legislative, ne ha espressamente prevista la disapplicazione.

In pari il 6° udienza delle leggi con sentenza n. 348 del 27/10/2007, è pervenuto ad una pronuncia di incostituzionalità degli art. 5 bis del D.L. 333/92.

convertito in Legge n. 359/92, nonché dell'art. 37, l. 327/2001, del medesimo testo normativo, in quanto ribisanti pregiudizievole degli interessi individuali dei proprietari delle aree espropriate per ragioni di pubblica utilità, il cui legittimo sacrificio, ad essi imposto in nome dell'interesse pubblico, non può giungere sino alla pratica vanificazione dell'oggetto del diritto di proprietà.

Alla luce di quanto affermato dalla Consulta, il criterio per la determinazione della indennità di espropriazione riguardante aree edificabili deve fondarsi sulla base di calcolo rappresentata dal valore del bene, quale emerge dal suo potenziale strutturalmente non in astratto, ma secondo le norme ed i vincoli degli strumenti urbanistici vigenti nei diversi territori.

Peraltro, volendo aderire alla determinazione del valore venale così come calcolato dalla C.P.E. nella seduta del 25.04.2008, ad esclusione della applicata di riduzione per un ammontare di €. 212,00 al mq., l'indennità definitiva di espropriazione dell'area in proprietà Guzzo non può che determinarsi avuto riguardo allo stesso, aumentato del 10%, quale misura percentuale prevista dall'art. 2, comma 89, Legge 244 del 24.12.2007, il quale trova piena applicazione nell'ipotesi in cui, come nel caso che si occupa, l'indennità provvisoria offerta risulti inferiore agli otto decimi di quella definitiva.

Alle suddette aree espropriate deve essere, pertanto, attribuito un valore pari ad €. 233,20 al mq. ($€. 212,00 + 10\% (€. 21,20) = 233,20$) il quale, sebbene idoneo a coprire l'intero pregiudizio subito dall'espropriato, anche in ragione della perdita di valore delle residue aree escluse dal provvedimento autorizzativo e rimaste di difficile e faticoso accesso, costituisca un giusto indennizzo per il proprietario.

Ritengo che Garza Giovanni, proprietario delle aree occupate ed espropriate dal Comune di Castelvetro per la realizzazione dei lavori di realizzazione del parcheggio comunale, ha interesse a chiedere alla competente Corte d'Appello la giusta determinazione dell'indennità definitiva di occupazione ed espropriazione legittima dovuta per i mq. 1.820 di terreno edificabile (A - centro antico) in estensione meglio indicata:

Ritengo, altresì, che, in ragione della declaratoria di incostituzionalità degli artt. 5 bis, D.L. 333/92, convertite in Legge n. 359/92, e 37, L. 327/2001, il valore venale dell'area *de jure* deve calcolarsi al lordo della diminuzione in esse prevista, aumentato del 10%, in considerazione della irrisorietà della indennità provvisoria prima cura offerta, risultata inferiore ad otto decimi di quella definitiva;

Considerato, pertanto, che, nel determinare l'indennità definitiva di occupazione ed occupazione, non può sottrarsi quale base di calcolo, il valore residuo all'applicazione dei soli coefficienti devalutativi, siccome emanato dalla C.P.S. nella sentenza del 15.4.2008, e così per un importo pari a € 2.200 al mq. (105,00 x 2), si chiede che

VUOLIA L'ECCELLENTE CORTE DI APPELLO

ed il signor C.L., secondo le rispettive attribuzioni e funzioni, rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che l'odierno attore, esclusivo proprietario delle aree occupate ed espropriate, è, essendo ai versati atti amministrativi, in diritto di chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità di occupazione temporanea e di espropriazione definitiva del terreno edificabile *de jure* meglio specificato, sito nel centro antico di Maribella di Solzano (via d'Arca e rustico - bancale), frazione di

Castelvetrano, per i motivi in narrativa tutti spiegati e per ogni altro migliore di giustizia,

ritenere e dichiarare l'incorrettezza del valore definitivo di stima, siccome determinato dalla C.P.E. nella seduta del 15.4.2008, in ragione della pronunciata incostituzionalità (egli art. 5 bis D.L. n. 333/92, convertito in Legge n. 349/92, e 37, L. n. 527/2001, dalle stesse parti a base dell'effettuato calcolo), per i motivi in narrativa tutti spiegati e per ogni altro migliore di giustizia.

Per l'effetto, tenendo fermo il valore venale residuo alla applicazione, da parte della C.P.E. (seduta del 15.4.2008) dei coefficienti devalutativi (€ 212,00 al mq), condannare il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di Guzzo Giovanni della somma di € 385.840,00 (euro trecentocostantacinquemilasettecentoquaranta/00), a titolo di indennità definitiva di esproprio.

Ritenere e dichiarare che le somme così determinate dovranno essere maggiorate del 10%, in considerazione della irrisorietà delle indennità provvisoria prima cure offerta, risultata inferiore ad otto decimi di quella definitiva, giusto quanto disposto dall'art. 2, co. 89, L. n. 244/2007;

Per l'effetto, condannare il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di Guzzo Giovanni, della somma di € 38.584,00 (euro trentottomilacinquecentotrentaquattro/00), quale maggiorazione di legge al superiore titolo dovuta.

Condannare il Comune di Castelvetrano, in persona del Sindaco, legale

representante pro tempore, al pagamento, in favore di Guzzo Giovanni, della
indennità temporanea di occupazione delle aree espropriate, da determinarsi,
per ogni anno, con il criterio degli interessi legali sull'indennità di
espropriazione che verrà dall'Ufficio Corte d'Appello rideterminata per suddette
aree, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria del credito del dovuto
all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Con riserva di produrre documenti, articolare mezzi istruttori e decedere in
ragione delle difese di parte convenuta.

Oltre in comunicazione, ricevuto deposito in Cancelleria.

- 1) copia dell'ordinazione di C.M. n. 1454 del 27.12.1994;
 - 2) copia decreto stadicate n° 84 del 15.6.1995, in uno a copia del verbale
di immissione in possesso del 10.07.1995;
 - 3) copia titolo di proprietà;
 - 4) copia ordinanza sindacale n° 183 del 28.7.1997;
 - 5) copia ordinanza n° 158 del 7.2.2000, comunicata il successivo 7.9.2000;
 - 6) copia missive del 18.5.2004, prot. n. 17511 e del 23.9.2005, prot. n.
58855;
 - 7) relazione di stato valutato nella C.P.L. di Trapani prot. n. 51736 del
6.4.2008, in uno a nota di trasmissione prot. n. 2.293 del 3.5.2008;
- Ai fini del pagamento del contributo in lite, si dichiara che il valore
della controversia è pari ad € 500.000,00 per cui il valore dell'imposta
versata è pari ad € 800,00.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 186, ultimo comma, c.p.c. si dichiara che
tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento potranno essere

effettuare al seguente recapito fax 091/626079

Castelvetrano, 26.05.2008

Avv. Nicolò Scandaliato

MANDATO

Il sottoscritto Guzzo Giovanni delega l'Avv. Nicolò Scandaliato, del Foro di Marsala, a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, ivi compreso proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa, nominare procuratori e farsi sostituire, transigere, rinunciare, accettare rinunce o quietanze.

Al sensi della L. n. 675/96, come modificata dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, recante norme per la tutela della privacy, autorizza il sottoscritto Procuratore al trattamento dei dati propri dati personali e, ove utili alla difesa, ad accedere a tutti i documenti afferenti la propria persona.

Dichiaro di aver preso visione della informativa sulla privacy resa ai sensi del Par. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Eleggo domicilio in Palermo, via Vincenzo Di Marco, n. 41, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Battista Scalia.

Guzzo Giovanni

VELA LA FIRMA

Avv. Nicolò Scandaliato

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Il presente documento (2008) n. giorno _____ del mese di maggio (05) in Castelvetrano, ad istanza come in alto, lo sottoscritto Officiale

Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e Notificazioni del Tribunale d' Marsala, Sezione distaccata di Castelvetro, ho notificato copia conforme del superiore a/c a

COMUNE DI CASTELVETRO, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro-tempore*, per la carica domiciliata presso la Casa Comune, facendone consegna a mani di

ALL. 2

R. G. n° 090/2008
Udienza del 20.10.2008
Sez. I C.I. Dott. Caccaro

ECCLEMA CORTE DI APPELLO DI PALERMO

Comparsa di costituzione

COMUNE di CASTELVETRANO (C.F. 81001210814) in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, Dott. Giovanni Pompo, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Palermo nella via Alessio Narbone n° 58 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Giuffrida, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Grimaudo, giusta deliberazione di G.M. n° 417 del 15.10.2008 e mandato a margine del presente atto

convenuto

C O N T R O

GUZZO GIOVANNI, con l'Avv. Nicolò Scandafio

attore

*** **

Ritenuto impugnativamente tutto quanto dedotto ed eccepito da parte avversa nell'atto introduttivo del presente giudizio, contestate le avverse richieste e la documentazione tutta posta sostegno della domanda, per il comparente Comune di Castelvetro si spiegano le seguenti eccezioni e difese

I N F A T T O

Con atto di citazione notificato al Comune di Castelvetro il 27.05.2008, il Sig. Guzzo Giovanni ha chiesto all'Eccellentissima Corte di Appello la rideterminazione giudiziale dell'indennità di occupazione temporanea e di espropriazione definitiva del terreno sito in Castelvetro nella borgata di Marinella di Selinunte, c.da Latomie Pileri, distinto in catasto al foglio di mappa n° 164, part. 190 (ex124/b).

La procedura espropriativa è stata attivata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 327/01, con la deliberazione G.M. n° 1454 del 27.12.1994, che ha approvato il progetto dell'opera, dichiarandola di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza.

In ottemperanza all'Ordinanza Sindacale n° 84 del 15.06.1995, con cui è stata disposta l'occupazione temporanea e di urgenza, in data 10.07.1995, l'A.C. si è immessa nel possesso del bene per tramite di un suo tecnico, che ha redatto lo stato di consistenza.

Con Ordinanza Sindacale n° 182 del 28.07.1997, notificata al sig. Guzzo l'11.08.1997, è stata offerta l'indennità provvisoria di espropriazione ed occupazione, determinata in totali Lire 56.900.025 (pari a € 29.386,42), di cui Lire 7.586.670 (pari a € 3.918,19) per indennità di occupazione.

Con nota pervenuta al prot. gen. del Comune al n. 36322 del 28.12.1997, l'odierno attore ha comunicato all'Ente l'accettazione dell'indennità provvisoria.

Con nota prot. 19367 del 27.06.2000, mai riscontrata, l'A.C. gli richiedeva la documentazione necessaria alla conclusione del contratto di cessione volontaria.

In data 7.07.2000, entro il quinquennio dalla dichiarazione di P.U., completata ormai l'opera, è stata emessa l'Ordinanza Sindacale n° 158 di espropriazione definitiva dell'area, notificata al Guzzo in data 07.09.2000.

Intanto, nelle more della procedura espropriativa, con atto di citazione notificato all'Ente il 15.05.1996, l'odierno attore aveva chiesto al

Tribunale di Marsala di condannare la Civica Amministrazione al risarcimento dei danni subiti per l'occupazione illegittima del fondo per cui è causa, perpetrata a suo dire nel 1993, nonché per la perdita dello stesso a causa della pretesa illegittimità dell'espropriazione de qua.

In esito al giudizio, con Sentenza n° 101/2000, depositata in cancelleria il 15.11.2000, il Tribunale ha rigettato tutte le richieste attoree, nel presupposto della legittimità della procedura espropriativa, nonché della legittimità della precedente attività posta in essere dalla P.A. di requisizione del fondo nell'anno 1994, al fine di utilizzarlo come parcheggio, coerentemente con la sua destinazione urbanistica.

Con nota prot. 15868 del 22.05.2001 il Comune ha richiesto alla Commissione Provinciale Espropri di Trapani (istituita con L. 10/1977, art. 14) la stima definitiva dell'area interessata.

Perdurando l'inerzia della Commissione anche su altre procedure espropriative promosse dal Comune di Castelvetrano, dopo numerosi solleciti verbali, con nota prot. 33105 del 7.10.2004, il Dirigente del Settore Opere Pubbliche ha chiesto al Presidente della Regione Siciliana, informandone il Segretario della Commissione Provinciale Espropri, di provvedere con solerzia a nominare i componenti mancanti dell'organo collegiale.

Nessuna risposta è pervenuta al Comune, mentre il Dirigente di cui sopra ha provveduto ad informare l'espropriato della incolpevole situazione di stallo, con note prot. nr. 17759 del 19.05.2004, 39555 del 27.09.2005 e 23596 del 16.05.2006.

Nella seduta del 15.04.2008, la Commissione ha determinato il valore

venute del fondo nella definitiva misura di C 106,00 al mq.

La relazione di stima della Commissione, pervenuta al prot. gen. del Comune al n° 20435 del 28.04.2008, è stata prontamente notificata con consegna brevi manu all'interessato, con nota prot. 21233 del 2.5.2008.

IN DIRITTO

L'avversa domanda è inammissibile o/o improcedibile e infondata in fatto e in diritto.

I - Va innanzitutto detto che la procedura espropriativa in questione rientra tra quelle escluse dal vigore del D.P.R. 327/2001 giacché, per espressa previsione dell'art. 57, le norme in esso contenute *"non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data"*.

Deve quindi farsi riferimento, in merito, alla normativa prevista e contenuta nella **Legge 22.10.1971 n° 865, così come modificata e integrata dalla Legge 28.01.1977 n° 10**, nonché alle **Leggi Regionali 10.08.1978 e 29.04.1985 n° 21**.

Inoltre, fino al 24.10.2007, data di pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n° 348, P.A.C. aveva correttamente e legittimamente applicato l'art. 5 bis del D.L. 333/92.

II - Secondo l'art. 12 l. n. 865 del 1971, ricevuta la comunicazione della determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione, il proprietario espropriando può entro 30 giorni comunicare la propria accettazione e convenire la cessione volontaria del bene.

Dai documenti versati in atti, emerge che l'attore, con le note assunte al prot. gen. ai nn. 94864 dell'8.09.1997 e 36322 del 28.12.1997, aveva prima contestato la valutazione del fondo espropriando e poi **accettato formalmente le somme determinate dal Sindaco** (competente ai sensi delle L.R. Sicilia nn. 35/78 e 21/85) a titolo di indennità provvisoria di occupazione e di espropriazione, rinunciando allo strumento oppositivo di legge, **con la conseguenza che la misura di detta indennità è divenuta non più contestabile** (Cass. Civ., sez. I, 13.09.2006 n° 19671)

E' pur vero che l'A.C., con la sopracitata nota prot. 15868/2001, ha richiesto alla Commissione Provinciale Espropriazioni la determinazione dell'indennità definitiva, ma tale richiesta è stata determinata unicamente dal mancato riscontro da parte dell'espropriato della nota prot. 19367 del 27.06.2000 con cui l'A.C. gli richiedeva la documentazione necessaria alla conclusione del contratto di cessione volontaria.

E' evidente che tale comportamento coscientemente contraddittorio ha causato disorientamento nell'espropriante che, nell'impossibilità di concludere il contratto di cessione, ha ritenuto di seguire le prescrizioni dell'art. 15 della L. 865/71, chiedendo la determinazione dell'indennità alla competente Commissione.

Il Comune, inoltre, non ha mai accettato la revoca tacita del Giusto, che rimane quindi improduttiva di effetti giuridici (Cass. Civ., sez. I, 29.04.1989 n° 2048) e che non può certamente ridonare negativamente sull'Ente espropriante, che l'ha incolpevolmente subito.

III - In subordine, senza recesso alcuno dalla superiore assorbente eccezione di inammissibilità ed improcedibilità della domanda, si contestano le affermazioni di parte attrice in merito alla errata determinazione dell'indennità definitiva.

Essa infatti ha erroneamente interpretato ciò che la Commissione afferma in modo chiaro.

Si legge nella relazione *"Il valore indennitario da attribuire sarà quello risultante dalla media tra il valore venale e il reddito dominicale ..."*.

Quindi: *"CALCOLO DEL VALORE VENALE"*; partendo dal *"costo di produzione base - costruzione - al mq di € 243,00"* e applicando i coefficienti riduttivi indicati (*classe demografica, edificabilità fondiaria, ubicazione, mercato edilizio della zona, caratteristiche proprie ed estensione del terreno*), essa è pervenuta alla valutazione del *"valore venale al mq nella misura di € 106,00"*.

Vero è che essa afferma di dovere applicare il criterio previsto dell'abrogato art. 5 bis L. 359/92, ma è pur vero che nelle conclusioni della relazione si è limitata ad esprimersi sul valore venale al mq dello stesso, senza operare alcun calcolo dell'indennità dovuta.

E' chiaro che, a seguito della pronuncia n° 348/2007 della Corte Costituzionale, l'A.C. non potrà più applicare un criterio ormai illegittimo.

IV - In ulteriore subordine, si contesta la richiesta di aumento del 10% dell'indennità definitiva ex art. 37 c.2 del D.P.R. 327/2001, così come novellato dall'art. 2 c.89 della L. 24.12.2007 n° 244.

Infatti, così come le conseguenze negative della mancata conclusione

dell'accordo di cessione per fatto dell'espropriante non possono ricadere sull'espropriato, analogamente non può l'espropriante subire le conseguenze negative della mancata stipula dell'accordo per fatto dell'espropriato che, nella specie, ha per *facta concludentia* revocato l'accettazione prima formalmente comunicata ed accettata dall'Ente.

V - Infine, nel caso in cui il giudicante non dovesse accogliere le superiori assorbenti eccezioni, in merito alla richiesta di interessi legali e moratori va detto quanto segue:

- nessun tipo di interesse compete all'espropriato sull'indennità spettante, avendo lo stesso determinato la mancata conclusione del contratto di cessione, che avrebbe comportato la riscossione pressoché immediata delle somme, per di più maggiorate come per legge;

- non può essere attribuita all'espropriante alcuna responsabilità per il ritardo della stima dell'indennità, essendo esso dipeso dall'inerzia degli organi competenti alla nomina della Commissione e al ritardo di questa nell'esitare la pratica;

- in ogni caso, gli interessi legali sulla eventuale maggiore somma riconosciuta in sede di opposizione alla stima decorrono soltanto dalla data del provvedimento ablativo (7.07.2000 Ord. Sind. n° 158), poiché solo a tale data sorge il diritto dell'espropriato all'indennità e ai suoi accessori (*Cass. Civ. Sez. I, 27.01.2005 n° 1701*);

- gli eventuali interessi di cui sopra potranno essere riconosciuti soltanto sulla differenza tra l'indennità opposta e quella liquidata (*Cass. Civ. Sez. I, 28.01.2005 n° 1823*);

- nell'ipotesi di riconoscimento di somme maggiori in esito al

presente giudizio, gli interessi ex art. 1224 c.2 c.c., che presuppongono la mora dell'espropriante, decorrono solo dalla data di inizio del giudizio di opposizione alla stima (*Cass. Civ. sez. I, 7.03.2006 n° 4885*)

Per quanto detto e per quanto si dirà nel corso del presente giudizio

VOGHIÀ L'ECCELMA CORTE DI APPELLO

Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

- ritenere e dichiarare l'opposizione attonca alla stima inammissibile o/o improcedibile e, per l'effetto, rigettarla;
- ritenerla e dichiararla infondata in fatto e in diritto, per i motivi in narrativa indicati e per ogni altro migliore di legge e, per l'effetto, rigettarla

In subordine, gradatamente, senza recesso alcuno dalle superiori assorbenti eccezioni,

- ritenere e dichiarare che il valore venale determinato dalla competente Commissione nella misura in narrativa indicata, corrisponde al giusto e reale valore del fondo espropriato;
- ritenere e dichiarare non dovute l'aumento del 10% dell'indennità definitiva;
- ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di interessi legali e moratori o, subordinatamente, dovute nella misura e con le decorrenze in narrativa indicate;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Con riserva di produrre documenti ed articolare mezzi istruttori e salvo ogni altro diritto.

Castelvetrano, 13.10.2008

Avv. Daniela Grimaudo

Avv. Maria Casagrande
Via S. Angelo 1, 1 - 91022 Casalevtrano
Tel. / Fax 0331/907677 e 929.8243913
P. IVA n. 0332950101
C.F. 0331000101

COPIA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*Indirizzo n. 91022
data 20/10/19
Avv. Maria Casagrande
Causa n. 1023/10
data 20/10/19
Causa n. 1023/10
data 20/10/19*

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta
Dai Signori Magistrati:
1) Dott. ROCCO CAMERATA SCOMAZZO Presidente
2) Dott. CARMINE COMBARDO Consigliere
3) Dott. GIOACCHINO MITRA Consigliere
dei quali il secondo relatore ed estensore, riunite in Camera di
Consiglio, ha pronunciato la seguente:

*COPIA
Pisicchio
ALL. 3*

S U N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 999/2008 del R.G. Com. Civ. di questa Corte
di Appello, avente ad oggetto "Opposizione a stima indennità espropriazio-
ne" posta in discussione nell'udienza collegiale dell'11.10.19 e promossa in
questo grado

DA

GIUZZO GIOVANNI, nato a il (C.F.
), ivi residente; alternativamete domiciliato in Palermo, Via
Michele Di Marco n. 11, nella stanza dell'Avv. Giovanni Battista Scalia,
rappresentato e difeso dall'Avv. Niccolò Santalano ed Nerone Marsala giu-
sto procura speciale segnata in valore all'atto di citazione.

OPPONENTE

A

CENTRO

COMUNE di CASTELVETRANO (C.F. n. 016/216814) in persona del Sindaco, legale rappresentante, pro tempore, sig. Giovanni Pansica, c/uff. varionale demofattoria fin dal presente giudice in Palestrina nella Via Alessio Marchionni n. 58 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Chiffola, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Grassano del foro di Roma, giusta delegazione di C.C. n. 417 del 15.10.2008 ed in forza di procura speciale consegnata a margine della comparsa di costituzione.

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per l'opponente:

VOCI SA L'ECCEMA CORTE DI APPELLO

ed il signor C.L., secondo le rispettive attribuzioni e funzioni, rigetta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenuta e dichiarata che l'edifizio per l'Avv. Pansica proprietario delle aree occupate ed espropriate, in essequio ai versati atti amministrativi, ha diritto di chiedere la ridefinizione giudiziale dell'incanità di occupazione temporanea e di espropriazione definitiva del terreno edificabile di espropriazione specificato, sito nel centro antico di Marsella di Selvaone (città d'Arte e Turismo - balneare), frazione di Castelvecchio, per i motivi in narrative atti allegati e per ogni altro migliore di giustizia;

ritenero e dichiarasse l'incanità del valore definitivo di stima, siccome determinato dalla C.F.R. n. 154/2008, in ragione della prorogatio incoerente dell'art. 5 bis, D.L. n. 333/92, convertito in Legge n. 359/92, c. 37, L. n. 32/2001, dalla stessa posta a base dell'istruttoria adiale, per i motivi in narrative atti allegati e per ogni altro migliore di giustizia.

Per l'effetto, revocando il valore attuale restituito alla appifazione, da parte della C.P.A. (scaduta del 15.7.2008) del coefficienti devalutabili (E. 212,00 al mq), condannare il Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di Cenzo Giovanni, della somma di E. 385.840,00 (con interessi e accessori al lordo di centoquaranta/100), e di altri di indennità di natura di esproprio.

Ritornare e dichiarare che le somme così reintegrate dovranno essere maggiorate del 10%, in considerazione della trasparenza della indennità, per via di punte cure offerte, risultata inferiore ad altre decise in quella definitiva, giusto quanto disposto dall'art. 89, l. n. 244/2007.

Per l'effetto, condannare il Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di Cenzo Giovanni, della somma di E. 385.840,00 (con interessi e accessori al lordo di centoquaranta/100), quale indennità di legge al esproprio di area dovuta.

Condannare il Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di Cenzo Giovanni, della indennità temporanea di occupazione della area espropriata, da determinarsi, per ogni anno, con il criterio degli interessi legali sull'incassata di espropriazione che verrà dall'adita Corte d'Appello rideterminata per suddette aree, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria del credito sul dovuto alla data di deposito.

Con vittoria di spese, competenza ed oneri di causa.

Con riserva di produrre documenti, articolare mezzi istruttori e dedurre in ragione delle difese di parte convenuta.

Per il resistente.

VOCIA L'UOMO CORTE DI APPELLO

Riferita agli atti della stanza, circoscrizione e difesa.

K

- ritenere e dichiarare l'opposizione ancora alla stima inamovibile e/o inapodittabile per l'effettiva, l'effettiva;
- ritenere e dichiarare in difetto in fatto ed in diritto, per i motivi in narrativa dedotti, per ogni altro motivo di legge e per l'abusivo, l'abusivo, la subordinata, l'abusiva, senza eccesso alcuno dalle superiori esecuzioni, le esecuzioni;
- ritenere e dichiarare che il valore venale del bene è quello determinato dal D.M. del 29/10/1974;
- ritenere e dichiarare non dovuta l'indennità del 10% dell'indennità definitiva, ritenere e dichiarare non dovuta la stessa, e valutazione monetaria;
- ritenere e dichiarare non dovuta la somma richiesta per gli interessi legali e moratori e subordivari, con gli interessi e con la decurtazione in base alla istanza;
- in applicazione delle norme costituzionali sulle spese processuali, condannare l'opponente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa;
- in subordine, assistenza in tutto le ragioni, compensare integralmente le spese tra le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per realizzare la sistemazione a parcheggio di un'area nel centro urbano antico di Marinella di Salinone, giusta progetto dichiarativo di pubblica utilità, inderogabile ed urgente, il Comune di Casalvelino, con decreto sindacale n° 84 del 15/6/1975 chiese l'occupazione temporanea e d'urgenza di un appezzamento di terreno, sito nella locale borgata di Marinella di Salinone, C.da L'arancio Pileri, corso mq. 1870, autorizzando i tecnici comunali a procedere alla verifica delle stato di consistenza e di inalienabilità in possesso dei fondi oggetto del citato decreto.

Con successivi provvedimenti sindacali n. 182 del 28/7/1977, venne offerta al proprietario Guzzo Giacchino una indennità provvisoria di occupazione ed

espropriazione, determinata nella misura di valore lire 28.900.000, pari ad €. 28.886.41.

Fino al termine finale di occupazione legittima il Comune di Castelvecchio, con ordinanza n. 154 del 27.2.2000, comunicata il successivo 7.9.2000, emise il provvedimento ablativo, pronunciando l'espropriazione e la definitiva occupazione, in favore del Comune di Castelvecchio, delle aree interessate alla realizzazione opera pubblica, ed appartenenti al Comune.

Con nota del 29.5.2001, il Comune chiese alla Commissione Provinciale Espropri (C.P.E.) di Terni la stessa definizione dell'area di cui.

Con determinazione in data 15.4.2000, la C.P.E. determinò il valore venale del fondo espropriato in lire 100.000 al mq.

Con atto di citazione notificato il 26.5.2003, il Comune ha chiesto a questa Corte la rideterminazione in via giudiziale delle indennità di occupazione temporanea e di espropriazione definitiva del fondo.

Il Comune di Castelvecchio, assistito con comparsa, ha contestato il fondamento delle avverse domande e ne ha chiesto il rigetto.

Con ordinanza del 18.2.2.2000 la Corte ha disposto l'incarico a ex art. 112 bis di determinare il valore di mercato dell'immobile espropriato alla data del provvedimento ablativo (7 luglio 2000).

Espletata l'attività ausiliaria, all'udienza addegiate del 21.11.2013 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, quindi la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 191 c.p.c.

Tanto premesso, osserva la Corte che l'opposizione è priva di fondamento. La risultanza della parti, disposta nel corso dell'addebita procedura, indubbiamente ritiene che la stessa opera della C.P.E. fosse sovretta, sicché l'opposizione doveva essere respinta del tutto in giustificato.

Il C.P.E. ufficiale, infatti, dopo avere accertato che si trattava di un terreno pianeggiante, alquanto pregevole, edificabile, con indice di edificabilità uguale a 5 unità per mq dell'adozione del R.R.G. ha riferito corretto il valo-

re venale di esse determinate dalla suddetta Commissione, valore equisub-
rago eggio per l'acquisto del terreno per una eventuale attività commerciale
a servizio dei turisti visitatori della zona turistico-forestale, punto di accesso, tur-
e parcheggio autostrada, e delegandosi nel 2000 in cura 85,00 al mq. e
quindi, tenuto conto dell'estesa estensione del fondo, importo 154.700,00
(mq. 1820 x cura 85,00).

Va osservato, peraltro, che le "espropriazioni" applicati dalla C.P.E. al valore
dell'immobiliare si riferiscono alla capacità che intrinseca dello stesso (in-
dimo di utilità, produttiva, ecc.) e non appaiono riferiti all'effettiva
alla riduzione applicabile, per effetto dell'art. 5 bis del D.L. n. 333/1992,
norma già dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, come risulta
adottare l'opinione.

L'indennità di espropriazione che il Comune di Castelverano è tenuto a
corrispondere all'autore espropriato, quindi, di Euro 154.700,00.

Poiché l'obbligazione di pagare l'indennità di espropriazione sussiste
debita di valore (non di valore) all'espropriato (espresso) soltanto gli inter-
essi nella misura di legge e decorre dalla data del decreto di esproprio
al saldo (c. Cass. Civ. Sez. I, 23.6.2011, n. 13453), ovvero alla data del
deposito della stessa somma dovuta presso la Cassa Depositi e Prestiti e
prestito Cass. Civ. Sez. I, 11.11.2003, n. 16988).

Essendo stato emesso il decreto di esproprio il 27.2.2000, al Comune devran-
no essere addebitati i corrispettivi gli interessi legali con decorrenza da tale data e
fino al saldo effettivo.

Al Comune dovrà essere pure corrisposta l'indennità per l'occupazione - te-
gittima - del fondo espropriato, con decorrenza dalla data della occupa-
zione del fondo stesso per la realizzazione dell'opera pubblica, alla data del
decreto di esproprio.

Detta indennità, secondo il consolidato orientamento della S.C., non è un
interesse *stricto sensu*, bensì il corrispettivo del mancato godimento del be-

ne rispetto alle espropriazioni, in relazione all'antiquata situazione del proprietario del suo diritto reale, ed è conseguente al tasso legale degli interessi sull'indennità di espropriazione.

Tanto conto della prevalenza economica del Guzzo nell'ottenere giustizia ed opposizione, talora la Corte di Cassazione per la metà tra le parti le spese del giudizio, e di parte la spesa fatta a carico del Guzzo, liquidando le per tale liquidazione sommatesse a 200.000, tanto conto che il valore effettivo della causa è di circa euro 260.000,00, comprensivo degli interessi di L. 700.000 per la fase di studio, di L. 600.000 per quella introduttiva, di L. 300.000 per quella istruttoria, di L. 2.500.000 per quella decisoria ed di L. 400.000 quale aumento del 20% per il giudizio di appello, nonché della metà per la parziale compensazione), oltre I. & C. P. A.

Ad esclusivo carico del Guzzo, infine, debbono essere poste definitive e definitive le spese relative alla col. u. espletata nell'odierno giudizio, determinata esclusivamente dalla proposta opposizione, liquidata con separato decreto in data 27.10.2010, e poste provvisoriamente a suo carico.

P. G. M.

La Corte, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, decide in unico grado sull'opposizione all'antiquità di espropriazione proposta, con riferimento al tasso indicato in motivazione. Il Guzzo Giovanni nel sessioni del Comune di Castelnuovo in persona del Sindaco pro-tempore, rigetta l'opposizione alla stima effettuata dalla C. P. E. (Commissione Provinciale Espropri) e ordina al Comune di Castelnuovo in persona del Sindaco pro-tempore, di depositare presso la Cassa di Risparmio di Castelli, la somma di euro 154.200,00 (centocinquantaquattro mila seicento), eletto quello già eventualmente versato per la stessa cifra, plus interessi nella misura di legge a decorrere dal giorno della emissione del decreto di esproprio, ed interessi nella eguale misura, dalla data di materiale occupa-

zione del terreno a quella del terreno di espropriazione per la metà tra
le parti le spese del giudizio e della custodia delle cartelle dal momento
liquidandola per tale transazione in complessivi euro 4.000,00 (quattro mila
euro) come in motivazione. Alla I.C.A. e C.P.A. sono infine a defi-
nitive cariche della stessa ripartizione le spese relative alla espropriazione, li-
quidate non separatamente ma a parte per avvisi di cui è in allegato.
Considerato in Palermo il 19 marzo 2014.

Il Presidente

Il Consigliere est.

[Firma]

[Firma]

Protocollo del Tribunale di Palermo
Primo Ufficio di Registro
N. 24 del 19/03/2014
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Ufficio di Registro



REPUBBLICA ITALIANA
IN SCIENZA DELLA LEGGE

Confermiamo a tutti gli uffici giudiziari che da stante la legge
sulla disciplina speciale di cui è in esecuzione il presente titolo,
si pubblica anzitutto il dato di cui è in possesso della
forza pubblica di cui si tratta, quando ne siano legalmente
possessori.

Sondiamo a questo che si riferisce a richiesta del sig.

nome: Luigi Antonio Spadaro
nel interesse di: Giuseppe Spadaro

Patente di 88.071.000

IL CAUSALIERE

Per me il Causaliere
Il Causaliere

Per me il Notaio
Il Notaio

ALL. 4



COMUNE DI CASTELVETRANO

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 576 del 12.12.2012


OGGETTO: Impegno di spesa, liquidazione e pagamento somme all'ing. GIOVANNI FAVALORO, nominato CTE nel procedimento civile promosso dal sig. Guzzo Giovanni/Comune di Castelvetrano presso la Corte di Appello di Palermo.

Trasmessa ai seguenti Uffici:	Data	Firma per ricevuta
1. ALBO PRETORIO (pubblicazione art. 13)		
2. - SIG. S. N. D. A. C. O.		
3. - SETTORE RAGIONERIA		
4. - UFFICIO LOCALE		

5. 1. 2013

Il responsabile del procedimento

Margherita Reina



Settore Ragioneria e Finanza

Assunto impegno € 4.280 del 2 - Bil. 2012

sul intervento n° _____

Cap.P.E.G. n° 510 / _____

Fondo risultante € _____

Imp. Preveduti C. _____

Imp. Attuali ... C. 4.280,00

Disponibilità residua: € _____

Il Responsabile

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTO lo Statuto di questo Comune, pubblicato nella G.U.R.S. n. 35 del 5.7.1994;

VISTO l'art. 38) del suddetto Statuto;

VISTO il procedimento R.G. n. 990/2008 diramato alla Corte di Appello di Palermo, Sezione I^a Civile, promosso dal sig. **GIUZZO GIOVANNI** contro il Comune di Castelvetro;

CHE con ordinanza del 2.02.2009 la Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, ha nominato C.T.U. l'ing. Giovanni Favaro, con studio in Palermo, per eseguire le operazioni pendenti nel procedimento di cui sopra;

VISTO il decreto di liquidazione dei compensi al consulente tecnico del 28.10.2010, con il quale il Giudice Giacomo Francesco, nomina all'ing. Giovanni Favaro, penultima a carico del convenuto Comune di Castelvetro, per l'espletamento dell'incarico, la complessiva somma di € 3.324,76 da addebi-
tarsi al professionista già corrisposto;

VISTA la fattura n. 8 del 16.11.2012 inviata all'ing. Giovanni Favaro e acquisita al prot. gen. n. 56370 del 22.11.2012, con la quale chiede il pagamento della somma complessiva di € 4.183,88 così distinta:

Prestazione professionale	€ 3.324,76
- C.N.P.I.A. (il 4% di € 3.324,76)	€ 112,89
TOTALE	€ 3.437,65
- IVA (il 21% n. € 3.437,65)	€ 726,13

TOTALE € 4.183,88

VISTA la certificazione di iscrizione contributiva rilasciata dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti e Geometri Professionisti di Roma,

RIEUNTO, per quanto sopra, di liquidare e pagare in favore dell'ing. Giovanni Favaro la complessiva somma di € 4.183,88;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi di cui si narra, va:

- 1) **IMPEGNARE** la somma di € 4.183,88, comprensiva di IVA e C.N.P.I.A., nel codice di bilancio 1.1.2.5. del bilancio 2012 che offre la necessaria disponibilità;
- 2) **LIQUIDARE E PAGARE** la complessiva somma di € 4.183,88, comprensiva di IVA e C.N.P.I.A., all'ing. Giovanni Favaro, nominato C.T.U. giusta ordinanza del 28.02.2009 della Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, nel procedimento civile promosso da Guzzo Giovanni al Comune di Castelvetro, a saldo di quanto dovuto per l'incarico svolto;
- 3) **AUTORIZZARE**, come autorizza, l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato al pagamento di € 4.183,88, all'ing. Giovanni Favaro, nato a ~~Enna~~, ~~Enna~~ e con Studio a Palermo via F. de' Villafranca, 48, C.F. ~~72221520245~~ - mediante

adempimento se per il ~~comune~~ presso la Parrocchia San Paolo Filiale n. 0084 di
via G. Seiani, 105 Palermo - C.A.P. 91100 ~~comune~~

ESPOSIZIONE

la pubblicazione del presente provvedimento in l'Albo Pretorio del Comune per 45 gg. consecutivi.

Il Dirigente del settore S.A.C.G.
(Dott. Paolo Stabile)



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILITÀ

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il VISTO di regolarità contabile
ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Castelvetro, li 12 DIC 2012



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
L. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
Giancarlo Bagnasco

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'ALBO PRETORIO
dal _____ al _____ e così per giorni 15 consecutivi.

Castelvetro, li _____

Il Responsabile dell'ALBO

Copia conforme all'originale.

Castelvetro, li 12 DIC 2012

le





Corte di Appello Palermo

Page 1 of 1

Sezione I
 Tipo proc. Contenzioso
 Numero di ruolo generale: 900/2008
 Numero di ruolo sezione: 382/2008
 Giudice CACCAMO FRANCESCO

Data prossima udienza: 18/01/2012 Ora: 10.30

DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.

Nella causa non casu da

Alla parte attrice GUZZO GIOVANNI

Avv. SCANDALATO NICOLA

Convenuto principale CRIMAJLO DANIELA

Avv. CRIMAJLO DANIELA

OGGETTO: Espropriazione

IN ESECUZIONE DE' DISPOSTI DEGLI ARTT. 134 L. 176 C.P.C. SI COMUNICA CHE IL GIUDICE ISTRUTTORE COLLEGIO NELLA CAUSA INDICATA, IN DATA 28/10/2010, HA PRONUNCIATO IL SEGUENTE

DECRETO

IL GIUDICE ISTRUTTORE COLLEGIO

LIQUIDA

AL C.T.U. FAVALORO GIOVANNI

VIA PRINCIPE DI VILLAFRANCA N. 48 - PALERMO

PER:

1) N. VACAZIONI LA SOMMA DI EURO 1.886,00

2) ONORARI EURO 1.438,76

CALCOLATO A % SUL VALORE DI

3) SPESSE LORO

PER CUI UN TOTALE DI EURO 3.324,76

DETRATTO L'ACCONTO CONCESSO

SE VERSATO, PONENDO LA SOMMA COMPLESSIVA PROVVISORIAMENTE A CARICO DI

PARTE ATTRICE

SI NOTIFICHA:

C.T.U. FAVALORO GIOVANNI

VIA PRINCIPE DI VILLAFRANCA N. 48 - PALERMO

Avv. CRIMAJLO DANIELA - VIA MARSONE 129 COST. JOE AVV. CILBERTA - PALERMO

Avv. SCANDALATO NICOLA - VIA V. ZUCCHETTI, 41 GIO. AVV. S. SCALIA - PALERMO

Palermo 28/10/2010

Ufficio legale
23/11/12

gf studio d'ingegneria
ing. Giovanni Favoloro
90140 PALERMO, v. pasce di villafanca n° 46
P.IVA 0970250082 e-mail: favoloro3@alice.it
C.U. Motor 3011 - 23150 p.ica 010480082

Stampa: 23/11/2012
PEC: gf@studioingegneria.it

Palermo 30.11.2012

RACCOMANDA R.R.

CONFERMA DI
CASTELVETRANO
13 NOV 2012
56370

Spett.le Comune di
Castelvetrano (Isp)
Ufficio legale
Piazza Umberto I°
91022 CASTELVETRANO (Isp)

Oggetto: Consulenza tecnica d'ufficio presso la Corte di Appello, Sez. Civile I° di Palermo, procedimento contenzioso, ruolo gen. 990/2008, ruolo di sez. 392/2008, Causa promossa da "Guzzo Giovanni contro il Comune di Castelvetrano (Isp)". Decreto di liquidazione del Giudice Istruttore/Collegio in data 28/10/2010.
Trasmissione Fatture

A seguito Vostra richiesta telefonica del 16.11.2012 invio la fattura n° 8 del 16.11.2012, con I.V.A. ad esigibilità differita (ex art. 6, comma 5, D.P.R. 633/1972), per la consulenza tecnica d'ufficio di cui all'oggetto, copia del Decreto di liquidazione e copia fattura, a me intestata, per onorari e spese allornate ad oggi dal mio legale avv. Andrea Crescimanno per recupero di quanto dovuto.



Distinti saluti
[Signature]
(Ing. G. Favoloro C.T.U.)

- Allegati:**
- fattura n° 8 del 16.11.2012 (con I.V.A. ad esigibilità differita),
 - Decreto di liquidazione del Giudice Istruttore/Collegio in data 28/10/2010,
 - fattura pro forma del 19.11.2012 avv. Andrea Crescimanno per recupero credito
 - Copia *Crescimanno* del 30/11/2012

gf studio d'ingegneria
ing. Giovanni Favaioro

50143 CAOMO, v. p. de' vilasranca n° 45
P.fax: 091 9288095
c.f. N. 35 15 23 87 p. iva 00194670827

Palermo 16.11.2012

Spett.le Ditta
ALFONO GIOVANNA
erede di Guzzo Giovanni
Via Campobello, n. 137
91022 CASTELVEITRANO (CP)
C.A. TPN GNN 48.V. 41.E 523.W

FATTURA n° 8

DARE

Per rimb. competenze e spese sostenute per
la redazione della consulenza tecnica d'ufficio
presso la Corte di Appello, Sez. Civile I° di
Palermo, procedimento concorsuale, ruolo gen.
993/2008, ruolo di sez. 392/2008, Causa
promossa da "Guzzo Giovanni contro il Comune
di Castelvetrano (Tp)", giusto Decreto di
liquidazione del Giudice Istruttore/ Collegio, in
data 28.10.2010.

			€.	3.324,76	
C.N.P.I.A.	14%	di	€.	332,90	
					Sommato €.
					3.457,76
I.V.A.	21%	di	€.	345,75	
					Totale €.
					4.183,66

I.V.A. ad esigibilità differita (ex art. 6, comma 5, D.P.R. 633/1972)

Si prega di accreditare la somma sul c/c ~~IBAN: [redacted]~~ IBAN:
~~[redacted]~~ intestato all'ing. Giovanni Favaioro presso la
Banca Intesa San Paolo, filiale n. 00578 di Via G. Sciuti, 106, Palermo.

ALL-5

**Sentenza n° 910/2014 Corte d'Appello Palermo
GUZZO GIOVANNI c/ COMUNE di CASTELVETRANO**

*** *****

1) SOMME DOVUTE EX SENTENZA DA RICONOSCERE

INDENNITA' di ESPROPRIAZIONE	€	154.700,00
INDENNITA' di OCCUPAZIONE	€	44.216,65
INTERESSI su INDENNITA' ESPROPRIAZIONE dal 7.07.2000 (decreto esproprio) al 30.06.2016	€	55.435,17
INTERESSI su INDENNITA' OCCUPAZIONE dal 20.05.2014 (deposito sentenza) al 30.06.2016	€	537,75
TOTALE 1)	€	254.889,57

2) SOMME DOVUTE AL COMUNE DA DETRARRE

COMPENSO CTU Sent. 910/2014	€	4.183,88
Interessi su COMPENSO CTU dal 30/05/14 al 30/06/16	€	50,88
SPESE LEGALI SENTENZA 910/2014 con accessori	€	5.981,96
Interessi SPESE LEG SENT 910/2014 dal 20/05/14 al 30/06/16	€	72,76
SPESE LEGALI SENT. 101/2000 Trib. Marsala	€	2.022,49
Interessi SPESE LEG Sent 101/2000 dal 11/02/00 al 30/06/16	€	745,10
SPESE SUCCESSIVE SENT. 101/2000	€	80,34
Interessi SPESE SUCC. Sent 101/2000 dal 22/11/00 al 30/06/16	€	28,02
SPESE REGISTRAZIONE SENT. 101/2000	€	164,24
Interessi SPESE REG. Sent 101/2000 dal 15/03/00 al 30/06/16	€	60,12
TOTALE 2)	€	13.389,79

SOMMA da PAGARE (Tot 1 - Tot 2) € **241.499,78**

Castelvetrano, 1.06.2016


Lto Avv. Daniela Grimaudo
in l. ex art.

Calcolo Interessi Legali

I. P.

Data Iniziale: 10/07/1995

Data Finale: 06/07/2000

Capitale Iniziale: € 154.700,00

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
10/07/1995	31/12/1996	€ 154.700,00	10,00%	540	€ 22.887,12
01/01/1997	31/12/1998	€ 154.700,00	5,00%	730	€ 15.470,00
01/01/1999	06/07/2000	€ 154.700,00	2,50%	553	€ 5.859,53

Totale Colonna Giorni: 1823

Totale Interessi legali: € 44.216,65

Capitale + Interessi legali: € 198.916,65

Calcolo Interessi Legali su I-E

Data Iniziale: 07/07/2000

Data Finale: 30/06/2016

Capitale Iniziale: € 154.700,00

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
07/07/2000	31/12/2000	€ 154.700,00	2,50%	177	€ 1.875,47
01/01/2001	31/12/2001	€ 154.700,00	3,50%	365	€ 5.414,50
01/01/2002	31/12/2003	€ 154.700,00	3,00%	730	€ 9.282,00
01/01/2004	31/12/2007	€ 154.700,00	2,50%	1461	€ 15.480,80
01/01/2008	31/12/2009	€ 154.700,00	3,00%	731	€ 9.294,72
01/01/2010	31/12/2010	€ 154.700,00	1,00%	365	€ 1.547,00
01/01/2011	31/12/2011	€ 154.700,00	1,00%	365	€ 2.920,50
01/01/2012	31/12/2013	€ 154.700,00	2,50%	731	€ 7.745,80
01/01/2014	31/12/2014	€ 154.700,00	1,00%	365	€ 1.547,00
01/01/2015	31/12/2015	€ 154.700,00	0,50%	365	€ 773,50
01/01/2016	30/06/2016	€ 154.700,00	0,20%	182	€ 154,28

Totale Colonna Giorni: 5837

Totale interessi legali: € 55.435,17

Capitale + interessi legali: € 210.135,17

Calcolo Interessi Legali *50 I-D.*

Data Iniziale: 20/05/2014

Data Finale: 30/06/2016

Capitale Iniziale: € 44.216,66

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
20/05/2014	31/12/2014	€ 44.216,66	1,00%	225	€ 272,67
01/01/2015	31/12/2015	€ 44.216,65	0,50%	365	€ 221,08
01/01/2016	30/06/2016	€ 44.216,65	0,20%	152	€ 44,10

Totale Giorni Giorni: 772

Totale interessi legali: € 537,75

Capitale + Interessi Legali: € 44.754,40

Calcolo Interessi Legali

SU Spese di CTU

Data iniziale: 20/05/2014

Data finale: 30/06/2016

Capitale iniziale: € 4.183,88

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	A:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
20/05/2014	31/12/2014	€ 4.183,88	1,00%	225	€ 25,79
01/01/2015	31/12/2015	€ 4.183,88	0,50%	365	€ 20,92
01/01/2016	30/06/2016	€ 4.183,88	0,20%	182	€ 4,17

Totale Colonna Giorni: 772

Totale interessi legali: € 50,88

Capitale + interessi legali: € 4.234,76

Calcolo Interessi Legali *su Spese Legali Sent. 9/10/2014*

Data Iniziale: 20/05/2014

Data Finale: 30/06/2016

Capitale Iniziale: € 5.981,96

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
20/05/2014	31/12/2014	€ 5.981,96	1,00%	225	€ 38,88
01/01/2015	31/12/2015	€ 5.981,96	0,50%	365	€ 29,91
01/01/2016	30/06/2016	€ 5.981,96	0,20%	182	€ 5,97

Totale Colonna Giorni: 772

Totale Interessi Legali: € 72,76

Capitale + interessi legali: € 6.054,72

Calcolo Interessi Legali

SU SPESA LEG. SENT. 101/2010

Data Iniziale: 11/02/2000

Data Finale: 30/06/2016

Capitale Iniziale: € 2.022,49

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
11/02/2000	31/12/2000	€ 2.022,49	2,50%	324	€ 44,86
01/01/2001	31/12/2001	€ 2.022,49	3,50%	365	€ 70,79
01/01/2002	31/12/2003	€ 2.022,49	3,00%	730	€ 121,35
01/01/2004	31/12/2007	€ 2.022,49	2,50%	1461	€ 202,39
01/01/2008	31/12/2009	€ 2.022,49	3,00%	731	€ 121,52
01/01/2010	31/12/2010	€ 2.022,49	1,00%	365	€ 20,22
01/01/2011	31/12/2011	€ 2.022,49	1,50%	365	€ 30,34
01/01/2012	31/12/2013	€ 2.022,49	2,50%	731	€ 101,26
01/01/2014	31/12/2014	€ 2.022,49	1,00%	365	€ 20,22
01/01/2015	31/12/2015	€ 2.022,49	0,50%	365	€ 10,11
01/01/2016	30/06/2016	€ 2.022,49	0,20%	182	€ 2,02

Totale Colonna Giorni: 5824

Totale interessi legali: € 745,10

Capitale + interessi legali: € 2.767,59

Calcolo Interessi Legali

SU SPESA SIME. SENE 101/2000

Data Iniziale: 22/11/2000

Data Finale: 30/06/2016

Capitale Iniziale: € 80,34

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
22/11/2000	31/12/2000	€ 80,34	2,50%	39	€ 0,21
01/01/2001	31/12/2001	€ 80,34	3,50%	365	€ 2,81
01/01/2002	31/12/2003	€ 80,34	3,00%	730	€ 4,82
01/01/2004	31/12/2007	€ 80,34	2,50%	1461	€ 8,04
01/01/2008	31/12/2009	€ 80,34	3,00%	731	€ 4,83
01/01/2010	31/12/2010	€ 80,34	1,00%	365	€ 0,80
01/01/2011	31/12/2011	€ 80,34	1,50%	365	€ 1,21
01/01/2012	31/12/2013	€ 80,34	2,50%	731	€ 4,02
01/01/2014	31/12/2014	€ 80,34	1,00%	365	€ 0,80
01/01/2015	31/12/2015	€ 80,34	0,50%	365	€ 0,40
01/01/2016	30/06/2016	€ 80,34	0,20%	182	€ 0,08

Totale Colonna Giorni: 5699

Totale interessi legali: € 28,02

Capitale + interessi legali: € 108,36

Calcolo Interessi Legali su *SPSE REGISTRATE*

Data Iniziale: 15/03/2000

Data Finale: 30/06/2016

Capitale Iniziale: € 164,24

Interessi: Nessuna capitalizzazione

Dal:	Al:	Capitale:	Tasso:	Giorni:	Interessi:
15/03/2000	31/12/2000	€ 164,24	2,50%	291	€ 3,27
01/01/2001	31/12/2001	€ 164,24	3,50%	365	€ 5,75
01/01/2002	31/12/2003	€ 164,24	3,00%	730	€ 9,85
01/01/2004	31/12/2007	€ 164,24	2,50%	1461	€ 16,44
01/01/2008	31/12/2009	€ 164,24	3,00%	731	€ 9,87
01/01/2010	31/12/2010	€ 164,24	1,00%	365	€ 1,64
01/01/2011	31/12/2011	€ 164,24	1,50%	365	€ 2,43
01/01/2012	31/12/2013	€ 164,24	2,50%	731	€ 8,22
01/01/2014	31/12/2014	€ 164,24	1,00%	365	€ 1,64
01/01/2015	31/12/2015	€ 164,24	0,50%	365	€ 0,82
01/01/2016	30/06/2016	€ 164,24	0,20%	182	€ 0,16

Totale Colonna Giorni: 5951

Totale interessi legali: € 63,12

Capitale + Interessi legali: € 224,36

ALL-6

Regione Siciliana
 Provincia Regionale di Trapani



Città di Castelvetrano
 Comune
Opere Pubbliche
e altri Servizi Tecnici

Via della Rosa (C.da Gi. Longhi)
 Tel. 0924-939852
 Apertura al pubblico:

31022 Castelvetrano (TP)
 Telefax: 0924-939855
 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle 13,00
 lunedì e mercoledì, dalle ore 15,00 alle 18,00

Sito Internet: www.comune.castelvetrano.tp.it

Dirigente: Ing. Giuseppe Tardito
 Funzionaria: dott. Margherita Giambalvo

e-mail: giuliodio@comune.castelvetrano.tp.it
emilialingambevo@comune.castelvetrano.tp.it

Oggetto: Variazione di bilancio per deposito amministrativo dell'indennità di espropriazione stimata dalla Commissione Provinciale per i lavori di sistemazione a parcheggio di un'area sita nel Viale dei Templi a Marina di Selinunte in favore della ditta Gazzo (Giovanni).

Al Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria

p.c. Al Signor Sindaco

Al Responsabile dell'Ufficio Legale

LORO SEDI

Con riferimento ai lavori indicati in oggetto e dichiarati di pubblica utilità con delibera di C.M. n.1454 del 27.12.94, atteso che la ditta Gazzo Giovanni non ha concordato l'indennità determinata dalla Commissione Provinciale Espropri nella seduta del 15.04.08 promuovendo il giudizio di opposizione alla stima e ritenuto che nelle more del giudizio occorre costituire il deposito amministrativo presso la Cassa DD.PP. di Trapani della somma stanziata a tale titolo anche al fine di interrompere il decorso degli interessi legali, poiché è accertato che il quadro economico del progetto de quo non presenta in atto la sufficiente disponibilità finanziaria per ottemperare al prefato adempimento di legge.

si chiede

di voler verificare la possibilità di provvedere nella prossima variazione di bilancio o, in subordine, nel redigendo bilancio dell'esercizio finanziario 2008 un capitolo ad hoc avendo cura di dotarlo della capienza utile ad assicurare l'espletamento di siffatta incombenza.

Si precisa, all'uopo, che in atto l'importo da reperire a tale titolo ammonta a complessivi €. 135.207,98 al lordo della ritenuta d'acconto e comprensivi dell'indennità di occupazione poiché, secondo quanto stabilito e verbalizzato dalla competente Commissione nella succitata seduta, il valore indennitario da attribuire al bene è quello risultante dalla media tra il valore venale determinato in €. 105,00 ed il reddito dominicale rivalutata e decuplicato ai sensi dell'art.5 bis, mentre l'indennità di occupazione è pari agli interessi

Prot. n. _____ Ag. n. _____ Protocollo n. 2124/2008-11 10 09/07/08
 di _____ di _____

legali vigenti nel corso della procedura espropriativa da calcolarsi per ciascuna mese di effettiva occupazione.

Con riserva di richiedere eventuale altra somma integrativa che potrebbe rendersi necessaria in esito alla conclusione del giudizio in corso.

Si resta in attesa di urgente riscontro.

Stefano

Il dirigente del Settore
ing. Giuseppe Tullio



Prot. n. _____

Spett.le da _____

Espresso in _____

UFF. n. _____

10 NOV. 2008

Spett.le e p. n. _____

del _____

Sezione Siciliana
Circoscrizione Regionale di Trapani



Città di Castelvetro
Opere Pubbliche
e altri Servizi Tecnici

Via della Rusa (C.da Gialloni)
tel. 0924 909362
Aree per la pubblica:

01022 Castelvetro (TP)
Telefax: 0924/909555
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00
sabato e mercoledì dalle ore 15.00 alle 18.00

Sito Internet: www.comune.castelvetro.it

Dirigente: Ing. Giuseppe Taddeo
Funzionari: dott. Margherita Giambalvo

e-mail: giaddeo@comune.castelvetro.it
mailmgiambalvo@comune.castelvetro.it

Oggetto: Guzzo c/ Comune di Castelvetro - Lavori di sistemazione a parcheggio di un'area sita nel Viale dei Templi a Marinella di Selinunte.

Al Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria

p.c.

Al Signor Sindaco

Al Responsabile dell'Ufficio Legale

LORO SEDI

Spett.le Avv. Nicolò Scandaliato
Via Sardegna, 25
CASTELVETRO

Con riferimento alla nota a firma del legale incaricato dalla ditta Guzzo pervenuta al prot.3589 del 21.01.09, che ad ogni buon fine si allega in copia, preso atto della legittimità dell'istanza ivi rappresentata e già, motu proprio, segnalata a Codesto Ufficio con nota prot. 4134 del 10.11.08, si chiede

di voler riscontrare con la dovuta urgenza la richiesta contenuta nella prefata nota prot.4134/08 di prevedere nel redigendo bilancio 2009 un capitolo di spesa sul quale imputare la somma occorrente a costituire il deposito amministrativo dell'indennità stimata dalla competente Commissione Provinciale in favore della ditta in argomento, atteso che il quadro economico del progetto per la realizzazione dell'opera pubblica in questione non presenta in atto la sufficiente disponibilità per ottemperare a siffatto adempimento.

Il Dirigente

Il dirigente del Settore
Ing. Giuseppe Taddeo



Protocollò n. 4593

giudice del

26. GEN. 2009

Protocollò n.

102.74. del

di incarico e numero di...

no

Regione Siciliana
Provincia Regionale di Trapani



Città di Castelvetro

Selinunte

III Settore Uffici Tecnici

3° Servizio "Gestione delle procedure amministrative (pre, espropriativa, spopolamento, servizi materiali)"

Via della Rosa (C.da Chiallogli)
tel. 0924-909137
Apertura al pubblico:

91122 Castelvetro (TP)
Telefax: 0924-909137/655
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00
mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.00

Sito Internet: www.comune.castelvetro.tp.it

Dirigente: Ing. **Giambattista Impollizzeri**
Funzionari: dott. **Margherita Giambalvo**

area di giurisdizione: www.comune.castelvetro.tp.it
email: mgjambalvo@comune.castelvetro.tp.it
P.E.C.: mgjambalvo@comune.castelvetro.tp.it

OGGETTO: Guzzo Giovanni c/ Comune di Castelvetro. Sentenza n.910/2014
Corte d'Appello di Palermo.

Aut. prot. n. 1000/15

Al Responsabile dell'Ufficio Legale Avv. D. Grimaudo
p.c. Al Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria
Al Dirigente del III Settore

LORO SEDI

Si riscontra la nota prot. 1864/leg del 20.11.2014, sollecitata con PEC in data 14.01.2015, per significare che la risposta in merito all'eventuale impegno ed attuale disponibilità della somma, oggetto di deposito presso la ex Cassa IDI, PP, a titolo di indennità non concordata dalla ditta Guzzo Giovanni interessata dalla procedura espropriativa per i lavori di sistemazione a parcheggio dell'area sita in Viale dei Templi in Marinella di Selinunte, doveva essere resa dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria al quale la suddetta nota era stata pure indirizzata.

Questo Servizio, infatti, con apposite comunicazioni prot. 4134/CXO.PP. del 10.11.2008 e prot. gen. 4573 del 26.01.2009 facilmente reperibili nel relativo fascicolo in possesso dell'Ufficio in indirizzo al quale a suo tempo erano state inviate per conoscenza, aveva già rappresentato al predetto Settore competente la necessità di reperire nel bilancio del corrispondente esercizio finanziario la somma occorrente ad effettuare il deposito in questione (ammontante ad € 135.207,98 al lordo della ritenuta d'acconto e comprensiva dell'indennità di occupazione) in ottemperanza all'interventata stima da parte della Commissione Provinciale espropriazioni.

Atteso che le predette note sono rimaste prive di riscontro e che non è stato pertanto possibile costituire alcun deposito, può semplicemente dedursi che l'importo dovuto in esecuzione della sentenza conclusiva del procedimento di impugnazione attivato sia in atto quello con la stessa determinato.

Nell'allegare ad ogni buon fine le richiamate note, si ricorda tra l'altro che con precedente missiva prot. gen. 17232 del 31.03.2009 la S.V. aveva segnalato di dover trattenere dalla somma vantata quanto la predetta ditta avrebbe dovuto corrispondere all'Ente per spese di lite in esito al precedente giudizio di condanna avvenuto con sentenza n. 131/2008 emessa dal Tribunale di Marsala.

Il Responsabile del 5° Servizio
dott. **Margherita Giambalvo**

Protocollo n. _____ generato del _____

Protocollo n. 15/5° Servizio del 15/01/2015

Si risponde a protocollo n. _____ del _____

Avv. Grimaldo

A.L. 19 101
2000

REPUBBLICA ITALIANA

Mag. Sez. n. 770/81

Granat. 830

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Repert. n. 131

IL TRIBUNALE DI MARSALA, SEZIONE CIVILE

Infezioni 02.07.81

Da n. 26.01.82

Da n. 02.02.83

RISARC. DANNO



In composizione monocratica nella persona del magistrato
dot. Vito Saladino,

nella causa iscritta al n. 770 anno 1996 ruolo generale delle controversie
civili, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

GUZZO GIOVANNI, elettricamente domiciliato in Marsala, via Sarzana
n. 30, presso lo studio dell'avv. Giovanni Lentini che lo rappresenta e
difende per procura a margine dell'atto di citazione,

ATTORE

E

COMUNE DI CASTELVETRANO, in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniela Grimaldo e
Giuseppe Simanella, giusta delibera G.M. n. 689 del 30.7.1996,

CONVENUTO

Conclusioni per l'attore:
Risarcimento del danno cagionato dal comportamento illecito della P.A.
consistito nell'illegittima occupazione del fondo del Guzzo per l'anno
1993, danno da liquidarsi nella misura di lire 20.000.000 o, in

subordine, nella misura di 10% su base annua del valore venale dell'immobile al momento dell'occupazione oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata.

Ritenere e dichiarare la illegittimità della occupazione relativa all'anno 1994, non essendo la stata seguita dalla determinazione della indennità di requisizione, condannando il Comune al risarcimento dei dei danni nella misura che sarà determinata da una c.t.u. nel corso del giudizio, con interessi.

Condannarlo in ogni caso al pagamento del valore delle 1500 piante di pomodoro divelte in seguito all'occupazione del 1994, e nella misura che sarà accertata con c.t.u..

Ritenere e dichiarare illegittima la procedura di occupazione di urgenza ed espropriativa incassata con la delibera della G.M. n. 1454/94 e conseguentemente ritenere e dichiarare la illegittima acquisizione al demanio comunale del fondo dell'attore.

Pertanto condannare il Comune al pagamento in favore del Guzzo del risarcimento dei danni subiti per la perdita patrimoniale nella misura del valore venale del fondo da accertarsi con c.t.u., con rivalutazione ed interessi.

In ogni caso condannare il Comune al pagamento dei danni da lucro cessante costituito dal mancato introito dei prezzi dell'affitto per anni due di lire 40.000.000, nonché al danno emergente costituito dal

pagamento al sig. Di Maio della somma di lire 20.000.000 per i danni da quest'ultimo subiti, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Con vittoria di spese, competenze e onorari".

Conclusioni per il Comune di Castelvetrano:

- Dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
- Dichiararsi che il Comune di Castelvetrano non è tenuto a pagare alcuna somma per la presunta occupazione del terreno di proprietà dell'attore per l'anno 1993, attesa la totale mancanza di prova in ordine alla stessa occupazione.
- Dichiararsi che il Comune di Castelvetrano ha legittimamente occupato il suddetto bene per i mesi di luglio, agosto e settembre del 1994 ed ha determinato l'ammontare dell'indennità di requisizione notificando al Guzzo la relativa ordinanza;
- Dichiararsi che il Comune di Castelvetrano ha legittimamente operato l'espropriazione del terreno di proprietà Guzzo disposto con delibera della G.M. n. 1454/94 del 27.12.1994;
- Ritenerne e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta al Comune di Castelvetrano né per il mancato guadagno per la locazione del bene a parcheggio antecedente alla data di stipula del contratto di locazione.

1/10

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 5.5.1995 Cirzo Giovanni ha convenuto davanti al Tribunale di Marsala il Comune di Castelvetro e, premesso che lo stesso ente dopo aver provveduto ad occupare nell'anno 1993, per la durata di tre mesi, in via di mero fatto, un terreno di proprietà dell'attore sito in Castelvetro, c.a. Latomie-Pileri, limitrofo alla via che costeggia il parco archeologico di Selinunte ("collina orientale"), in catasto al foglio 264, particella 190, ha chiesto il risarcimento del danno derivato da tale occupazione *sine titulo* in misura pari a lire 20.000.000, corrispondente al valore di utilizzazione del fondo per il periodo relativo o, in subordine, nella misura del 10% su base annua del valore venale del fondo stesso.

Esposto, inoltre, che la requisizione del predetto fondo, operata dall'ente convenuto nel 1994, era da ritenersi illegittima perché non seguita dalla liquidazione dell'indennità dovuta e che inoltre l'ordinanza sindacale di occupazione d'urgenza del 1995 era da ritenersi illegittima, *incidenter tantum*, sia per l'intervenuta scadenza del termine di esproprio indicato nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità (delibera G.M. 1454/94) che per quella dei termini di inizio e fine lavori fissati nella predetta delibera, ha chiesto il risarcimento del danno in misura corrispondente al valore venale del fondo, nel frattempo trasformato irreversibilmente.

Precisato, infine, che la illegittima sottrazione della disponibilità del fondo gli aveva comportato un ulteriore danno consistente nella perdita del canone di affitto dello stesso fondo, promesso a tale titolo al sig. Di Maio Giuseppe per il biennio 1995-1996. L'attore ha chiesto la condanna dell'ente convenuto a risarcire tale ulteriore danno valutabile in complessivo lire 60.000.000, di cui lire 40.000.000 quale mancato guadagno e lire 20.000.000 quale danno emergente costituito dall'equivalente ammontare versato allo stesso Di Maio a titolo di risarcimento.

Si è costituito con comparsa depositata in data 29.6.1996 l'ente convenuto chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto.

Con memoria depositata, ex art. 183 u.c. c.p.c., in data 28.3.1997 lo stesso ente convenuto ha inoltre eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la domanda di parte attrice volta ad ottenere il risarcimento del proprio diritto di proprietà in realtà legittimamente affievolito, in virtù del regolare esercizio del potere ablativo della p.a., sulla base tanto dell'ordinanza sindacale di requisizione n. 104 del 7.7.1994, che della successiva delibera di occupazione n. 1454 adottata dalla G.M. in data 27.12.1994.

Quindi, conclusa l'istruttoria con l'acquisizione di documentazione prodotta dalle parti, precisate ad opera delle stesse le rispettive

Di Stefano

conclusioni riportate in epigrafe, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 2.7.1999.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto dichiarata l'infondatezza dell'eccezione concernente il difetto di giurisdizione in capo al giudice ordinario proposta da parte convenuta, atteso che, in base al recente *jus receptum* della Corte di Legittimità, va affermata la risarcibilità degli interessi legittimi "quante volte risulti lesa, per effetto dell'attività illegittima e colpevole della pubblica amministrazione (con accertamento che, ove compete all'autorità giudiziaria ordinaria, prescinde da una previa decisione di annullamento del giudice amministrativo), l'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo si correla, e sempre che il detto interesse al bene risulti meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo" e quindi, come sottolineato dalla stessa Corte di Cassazione, "...la contestazione circa la risarcibilità degli interessi legittimi non dà luogo a questione di giurisdizione, ma attiene al merito" (cfr.: Cass. Sez. un. 22 luglio 1999 n. 500).

Nel merito, poi, la domanda di parte attrice è infondata e va conseguentemente rigettata.

Innanzitutto il Guzzo non ha fornito la prova della lamentata occupazione di fatto del terreno oggetto di causa da parte dell'ente convenuto con riferimento all'anno 1993.

[Handwritten signature]

Invece le dichiarazioni rese dai testi Lentini Franco (vigile urbano presso il Comune convenuto) e Natale Paolo (comandante del corpo dei VV.LU. dello stesso comune) alle udienze istruttorie del 24.4.1998 e del 26.3.1999, conducono ad escludere che il fondo del Guzzo fosse stato utilizzato dagli automobilisti, durante l'estate del 1993, per una attività fattuale ascrivibile all'amministrazione comunale mentre, d'altro canto, evidenziano come la costante presenza in quel periodo, in prossimità del fondo di parte attrice, di agenti appartenenti allo stesso corpo di Polizia Municipale era dovuta alla necessità di turbare alle autovetture l'ingresso nella attigua zona pedonale.

Non sono inoltre ravvisabili i profili di illegittimità lamentati dal Guzzo nell'attività provvedimentale posta in essere dalla P.A. convenuta negli anni 1994 e 1995.

Quanto infatti alla requisizione posta in essere dall'ente convenuto nell'anno 1994, è emerso, dalla documentazione prodotta da parte convenuta, che il relativo provvedimento - ordinanza del Sindaco n. 104 del 7.7.1994 - è stata regolarmente seguita dalla determinazione della indennità di requisizione con ordinanza del Sindaco n. 73 del 2.6.1995, notificata all'odierno attore in data 5.6.1995.

Nell'adozione della predetta ordinanza, peraltro, ai fini della determinazione della menzionata indennità (complessive lire 8.111.937), l'amministrazione comunale ha tenuto conto sia della

temporanea perdita della disponibilità del fondo, che del danno
connesso all'estirpazione delle piante di ortaggi esistenti al momento
della requisizione, che, in ultimo, delle spese necessarie per il ripristino
"fisiopedologico".

In ordine alla lamentata illegittimità del decreto sindacale di
occupazione d'urgenza, n. 84 del 15.6.1995, col quale, nell'esercizio dei
poteri conferitigli dall'art. 2 legge regionale n. 35/1978, l'organo
competente ha fissato in cinque anni a decorrere dalla data di
immissione in possesso - conformemente al dettato dell'art. 20 co. 2°
legge 865/1971 - la durata legittima della disposta occupazione, è da
evidenziare come la stessa debba ritenersi insussistente.

In primo luogo, infatti, a tale provvedimento sindacale ha fatto
regolarmente seguito, nel termine di tre mesi dalla sua adozione,
previsto dall'art. 20 co. 1° legge 865/1971, in data 10.7.1995,
l'immissione in possesso del fondo dell'attore ad opera
dell'amministrazione comunale.

Va da sé, allora, che tutte le attività poste in essere sino ad oggi, e a
decorrere da tale ultima data del 10.7.1995, dalla P.A. devono ritenersi
connotate dal crisma della legittimità, atteso che il termine di
occupazione legittima deve ritenersi regolarmente protratto fino alla
data del 10.7.2000.

20/9

Usc

Quanto all'asserito mancato rispetto dei termini riguardanti l'inizio e la fine del procedimento espropriativo (entro tre anni dall'approvazione del progetto) e la fine dei lavori (luglio 1995) -- termini fissati con la delibera di G.M. n. 1454 del 27.12.1994 -- pare di poter concludere per la sua sostanziale insussistenza ove si consideri che, in base alla costante giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di espropriazione per pubblica utilità, i termini fissati ai sensi dell'art. 13, comma 1, della l. 25 giugno 1865 n. 2359 nella dichiarazione di pubblica utilità e, in particolare, quello (che condiziona la legittimità dell'abolizione) di ultimazione dei lavori, possono essere prorogati anche più di una volta - come tra l'altro si desume dall'uso dell'avverbio "sempre" nel contesto della predetta norma - in presenza dei presupposti e con le modalità di cui al comma 2 della stessa disposizione (cfr. Cassazione civile sez. un., 22 febbraio 1995, n. 1962).

Orbene, considerato che il Sindaco con l'ordinanza n. 84 del 15.6.1995 pare aver assolto al fondamentale requisito, richiesto dall'art. 13 co. 2° della legge 2359/1865, costituito dalla "*determinata prefissione di tempo*", è da ritenersi conclusivamente che non siano state poste in essere le violazioni di legge lamentate da parte attrice.

La prospettata analisi della legittimità connotante l'azione della P.A. nel caso concreto conduce, conseguentemente, a ritenere inesistente qualsivoglia ipotesi di danno risarcibile in capo alla sfera dell'attore

V. P. L.

Guzzo Giovanni, reppore solo il profilo della lesione di interessi
legittimi allo stesso ascrivibili.

La domanda risarcitoria avanzata dallo stesso autore va pertanto
inevitabilmente rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in
dispositivo.

P. Q. M.

1101 250.000
4561 60.000
9641 8.000

318.000

Il Tribunale di Marsala, sezione civile, respinta ogni contraria istanza di
opposizione e deduzione, definitivamente pronunciando sulle domande
proposte da Guzzo Giovanni con citazione notificata al Comune di
Castelvetrano, in persona del Sindaco pro tempore, in data 15.5.1996,
così provvede:

Rigetta la domanda proposta dall'attore Guzzo Giovanni e lo condanna
al pagamento in favore dell'ente convenuto delle spese processuali,
liquidate in complessive lire 3.006.000, di cui lire 196.000 per spese,
lire 2.000.000 per onorari, lire 1.100.000 per diritti, lire 310.000 per
rimborso spese generali ex art. 15 tariffa oltre I.V.A. e c.m.p.a. come per
legge.

Così deciso in Marsala in data 26.1.2000.

IL GIUDICE
Vito M. Florio

Quinto

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
 Comendiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali che ne
 siano richiesti o a chiunque spetti di metterlo ad ese-
 cuzione il presente titolo di P. R. di parvi assistenza.
 e a tutti gli ufficiali delle forze pubbliche di concor-
 rervi quando ne siano legittimamente richiesti.
 E' spedizione esecutiva che si invoca per la prima
 volta e richiesta con l'Avv. Domenico Pizzarello

Agrate il 15.11.2000
 il Collaboratore di Cancelleria



TRIBUNALE DI PALERMO
 DIREZIONE DI CASSELVETRAIO
 UFFICIO DI CANCELLERIA

Dionisio

...	20921
...	5.000
...	2340
...	234
...	7.600

Relato di notifica

il giorno 2000, il giorno del mese di novembre in Castellvetrano,
 Rosalita em. d. n. p., addetto all'ufficio Esecuzioni e Notificazioni
 Tribunale di Merano, sez. distrettuale di Castellvetrano esistente con
 l'ho notificato copia conforme delle ministrate contenute al sig. Guido
... domiciliato presso lo studio del suo procuratore ed. l. l. l. l. l.
 in Castellvetrano via Vittorio Emanuele n. 44 cinquecentesca
 e mesi del coll. fr. Luigi Pizzarello n. p.

CASSELVETRANO 22/11/2000

[Signature]
 ASSISTENTE UFFICIALE
 CANCELLERIA

ATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE

11-07-2000

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

C. Rossi



Registrato a Marsola addi 31 MAR 2000

al n. 334 Serie 4 Vol. 11

Esatto L. 318.000 *trascritto in 1000000*

di cui L. _____ per trascrizione

IL DIRIGENTE

CAPD AREA SERVIZI AL CONTRIBUENTE

Dott. Salvatore Savalli

[Signature]



Da: dgrimaudo@pec.comune.castelvetrano.tp.it
Oggetto: GUZZO Giovanni c/ COMUNE di CASTELVETRANO
Data: Lun, 6 Luglio 2015 17:52 pm
A: avvnicolasca@pec.buffetti.it

ALL. 10

FACENDO SEGUITO ALLA CONVERSAZIONE INTERCORSA IN MERITO ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE RELATIVE AL PROCEDIMENTO IN OGGETTO, RINGRAZIO IN ATTESA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AD INDIVIDUARE GLI EFFETTI DECRETATI A TUO ORE ONDE PRELIMINARE I NECESSARI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DELL'AVVENTO DEDOTTO.
CORTESI SALUTI.
AVV. DANIELA GRIMAUDDO

Prot. Leg. G. A. 335 DEL 6/7/15

ALL. 11

Regione Siciliana
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI



Città di Castelvetrano

SERVIZI DEMOGRAFICI ANAGRAFE L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

In base alle risultanze anagrafiche

ATTESIA

che la situazione di famiglia del Sig. Guzzo Giovanni
Nato il ~~10/01/1958~~ il ~~10/01/1958~~
Era residente a ~~Castelvetrano~~ nella via ~~Castelvetrano~~ ~~100~~
originariamente era residente nella via ~~Castelvetrano~~ ~~100~~

COGNOME E NOME	RESIDENZA IN PALAZZO COLLEO FAMILIAR	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
Guzzo Giovanni	CP	Castelvetrano	10/01/1958 DEC
Alpino Giovanna	MC	Idi	01/01/1958
Alberti Paola	CONV.	Idi	01/01/1958
Guzzo Francesco Maria Gaetano	FG	Castelvetrano	01/01/1958
Alpino Assuntino	Cognato	Idi	01/01/1958

Nota: il foglio di Capofamiglia è attribuito ai soli fini anagrafici (L. 40/1976 art. 10) e rilasciata a richiesta di Ufficio Legale - sede municipale in carta libera per uso ufficio Castelvetrano, Tr

07 SET. 2015

L'Impiegato responsabile
Antonio Lepore



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
Anna Colonna

Num. R.G.
103/2011

56
Zoni
Annen



pleo

Num. Crono. 1764/2011
Num. Rep. 426/2011

30 NOV. 2011
PRODOTTORE
PAG. N. 13035

Sezione distaccata Tribunale di Castelvetro

UFFICIO RUOLO GENERALE DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

ALL. 12

ATTO DI RINUNCIA ALL'EREDITA

In data 26/11/2011 avanti al sottoscritto Cancelliere DOT. V. RUSSO compare personalmente il Signor:

FRANCESCO GUZZO
nato a Castelvetro
residente a Castelvetro
in VIA Castelvetro N. 2
C.F. Castelvetro



In qualità di

DICHIARA

di rinunciare puramente e semplicemente all'eredità eredita dal Sig.

GIOVANNI GUZZO
nato a Castelvetro
residente in via Castelvetro
deceduto a Castelvetro
C.F. Castelvetro

A quanto consta senza aver disposto dell'è suo sostanze con testamento con N. Raperoria



L.C.S.

Francesco Guzzo

1098.168,00
968 413
17217

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
(Dr. Vincenzo RUSSO)

Da: "avv.nico scandaliato" <avvicolascanдалиato@pec.buffetti.it>
 Oggetto: Guzzo - Comune - resproprietazione - invio atti notori - Guzzo e Alpino
 Data: Ven, 9 Ottobre 2015 10:10 a.m.
 A: "Daniela Grimaldo" <dgrimaldo@pec.comune.castelvetro.it>

ALL. B.

Come richiesto invio atti sostitutivi di notorietà e documenti identità di Guzzo Francesco e Alpino Giovanni.
 Resto disponibile per quanto in mia competenza ed in stessa cura liquidazione.
 Cordiali saluti
 avv. Niccolò Scandaliato

Attachments:

- | |
|------------------|
| untitled-1.3.1.1 |
| Size 0.3 k |
| Type text/plain |
- | |
|---|
| carta identità e codice fiscale Alpino Giovanni.pdf |
| Size 214 M |
| Type application/pdf |
- | |
|---|
| carta identità e codice fiscale Guzzo Francesco.pdf |
| Size 114 M |
| Type application/pdf |
- | |
|-------------------------|
| atto notorio Alpino.pdf |
| Size 481 k |
| Type application/pdf |
- | |
|----------------------------------|
| atto notorio Guzzo Francesco.pdf |
| Size 440 k |
| Type application/pdf |

CITTÀ DI CASTELVETRO
 STUDIO LEGALE
 POSTA IN ARRIVO
 PROT. INT. N. 584
 DEL 9/10/2015